

Fondazione Casa di Riposo Città di Sondrio

Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d. lgs. n.231 del 2001



Revisione	Data	Adozione
0	12/2012	Consiglio Amministrazione 20.12.2012
1	01/2017	Consiglio Amministrazione 31.01.2017
2	12/2023	Consiglio Amministrazione 04.12.2023

PARTE GENERALE

1. SEZIONE PRIMA – IL DECRETO LEGISLATIVO 231/01

Premessa

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito “decreto”) ha introdotto la responsabilità amministrativa “penale” degli enti i quali possono essere ritenuti responsabili, e di conseguenza sanzionati con pene patrimoniali e interdittive, in relazione a taluni reati commessi o tentati, nell'interesse o a vantaggio degli enti stessi da parte degli amministratori, degli altri soggetti apicali o dei dipendenti.

Gli enti possono adottare modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati stessi.

Il presente documento illustra il modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “modello”) adottato dalla Fondazione Casa di Riposo Città di Sondrio (di seguito identificata anche come “Fondazione”) ai sensi del Decreto.

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

Nella predisposizione del presente documento, la Fondazione si è ispirata alle “Linee guida per la formazione e gestione dei Modelli Organizzativi e degli Organi di controllo delle strutture socio-sanitarie e di servizio sociale di diritto privato” redatte da UNEBA e alle disposizioni contenute nella D.G.R. 3540 del 30 maggio 2012 della Regione Lombardia “Determinazioni in materia di esercizio e accreditamento delle unità di offerta socio-sanitaria e di razionalizzazione del sistema di vigilanza e controllo”.

1.1 Il regime di responsabilità amministrativa previsto a carico delle persone giuridiche

Il Decreto Legislativo n. 231, emanato in data 8 giugno e rubricato “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”, ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico nazionale la responsabilità amministrativa a carico degli enti, adeguando la normativa interna ad alcune convenzioni internazionali cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita “amministrativa” dal legislatore e pur comportando sanzioni di tale natura, presenta i caratteri tipici della responsabilità penale, posto che in prevalenza consegue alla realizzazione di reati ed è accertata dal giudice penale nel corso di un procedimento nel quale all'ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all'imputato.

In particolare, gli enti possono essere considerati responsabili ogniqualvolta si realizzino i comportamenti illeciti tassativamente elencati nel decreto, attuati nel loro interesse o vantaggio da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (cosiddetti “soggetti apicali”);

- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (cosiddetti “**soggetti subordinati**”).

Il concetto di **interesse** è strettamente connesso ad un concetto di finalizzazione del reato: affinché sussista responsabilità in capo all’ente, è sufficiente che la condotta illecita sia stata compiuta con l’esclusivo intento di far acquisire all’ente una utilità economica; non è peraltro richiesto che questa venga effettivamente conseguita.

Il termine **vantaggio**, invece, fa riferimento alla concreta acquisizione di un’utilità economica, da parte dell’ente, a prescindere dalle intenzioni che hanno spinto l’agente al compimento del reato.

La responsabilità amministrativa degli enti è distinta e autonoma: non esclude ma, anzi, si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato l’illecito

1.2 Gli illeciti che determinano la responsabilità amministrativa dell’ente.

I reati attualmente contemplati dal decreto sono:

- reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24);
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24 bis);
- reati di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- reati in materia di turbata libertà dell’industria e del commercio (25 bis.1);
- reati societari (art. 25 ter);
- delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico (art. 25 quater);
- reati finalizzati a pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1);
- delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- reati di abuso di mercato (art. 25 sexies);
- reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);
- delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- reati in materia di violazione del diritto d’autore (25 novies);
- reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (25 decies);
- reati ambientali (25 undecies);
- reati connessi all’impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (25-duodecies);
- reati cosiddetti “transnazionali” di cui all’art. 10, della legge 146 del 16 marzo 2006;
- reati di razzismo e xenofobia (art. 25 terdecies);
- reati di frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 quaterdecies);
- reati tributari (art. 25-quinquiesdecies);
- reati di contrabbando (art. 25-sexiesdecies).

Si rinvia alla parte speciale per l’articolazione dettagliata e la descrizione di ciascuna tipologia di reato avente attinenza con la Fondazione, sulla base dell’analisi dei rischi effettuata.

1.3 Esenzione dalla responsabilità: il Modello di organizzazione, gestione e controllo

Il decreto prevede espressamente, agli artt. 6 e 7, l'esenzione dalla responsabilità amministrativa per reati commessi a proprio vantaggio e/o interesse, qualora l'ente si sia dotato di effettivi ed efficaci Modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire i reati contemplati dal decreto.

In particolare, la responsabilità è esclusa, in caso di reati commessi da **soggetti apicali**, se l'ente prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, Modelli di organizzazione, gestione e controllo ("Modelli organizzativi") idonei a prevenire i reati oggetto del decreto;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un "organismo" dell'ente, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (Organismo di Vigilanza);
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i Modelli organizzativi;
- il reato è stato commesso senza che vi fosse omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui al precedente punto.

Se il reato è stato commesso da **soggetti in posizione "subordinata"**, l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza.

In questa ipotesi, il D.lgs. 231/01 riconduce la responsabilità ad un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati).

L'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre se l'ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

La semplice adozione del Modello da parte dell'organo dirigente non è, tuttavia, misura sufficiente a determinare l'esonero da responsabilità dell'ente, essendo piuttosto necessario che il Modello sia anche efficace ed effettivo.

Un Modello è **efficace** se soddisfa le seguenti esigenze (art. 6 comma 2 del Decreto):

- individua le attività nel cui ambito possono essere commessi reati (cosiddetta "mappatura" delle attività a rischio);
- prevede specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- definisce le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevede obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei Modelli.

Un Modello è **effettivo** se prevede (art. 7 comma 4 del Decreto):

- una verifica periodica e l'eventuale possibilità di modifica a consuntivo dello stesso quando siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività;
- un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello stesso.

1.4 Linee guida

In forza di quanto espressamente stabilito nel Decreto (art. 6, comma 3), i Modelli di organizzazione, gestione e controllo possono essere adottati sulla base di Codici di Comportamento redatti dalle Associazioni rappresentative degli enti e comunicati al Ministero della Giustizia.

L'UNEBA – l'associazione rappresentativa delle istituzioni socioassistenziali, socio sanitarie e socioeducative tra le quali rientra l'Ente - ha elaborato le linee guida e il Modello di codice di comportamento che sono stati sottoposti al Ministero della Giustizia, il quale, con lettera n. mdg.DAG.0082307.U del 19 giugno 2013, li ha giudicati idonei al raggiungimento dello scopo fissato dall'art. 6, comma 3, del D. Lgs. n. 231/2001. Lo stesso Ministero ha precisato: "Resta impregiudicata ogni valutazione sulle modalità di implementazione del codice e sulla concreta attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte dei singoli enti Il presente Modello dell'Ente è redatto conformemente agli schemi UNEBA con l'avvertenza che il modello potrà essere integrato o modificato in relazione ai possibili ulteriori suggerimenti o indirizzi del Ministero della Giustizia sulle linee guida e ad eventuali modifiche normative.

1.5 Le sanzioni previste dal D.lgs. 231/2001

Le sanzioni amministrative irrogabili agli enti nel caso in cui ne sia accertata la responsabilità sono:

- la sanzione pecuniaria (art. 10, 11 e 12 D.Lgs. 231/01).
Si applica per qualsiasi illecito amministrativo e viene applicata per "quote", in numero non inferiore a 100 e non superiore a mille, mentre l'importo di ciascuna quota varia da un minimo di € 258,23 ad un massimo di € 1.549,37. Il Giudice determina il numero delle quote sulla base degli indici individuati dal I comma dell'art. 11, mentre l'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente coinvolto;
- le sanzioni interdittive (art. 9 comma 2 D.Lgs. 231/01).
Si applicano per alcune tipologie di illeciti contemplate dal Decreto e per le ipotesi di maggior gravità. Possono essere irrogate anche in via cautelare e si traducono nell'interdizione (temporanea o definitiva) dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto (temporanea o definitiva) di pubblicizzare beni o servizi;
- la confisca del prezzo o del profitto del reato (art. 19 D.Lgs. 231/01).
Viene sempre disposta con la sentenza di condanna, ad eccezione di quella parte del prezzo o del profitto del reato che può restituirsi al danneggiato;
- la pubblicazione della sentenza (art. 18 D.Lgs. 231/01). Può essere disposta quando all'ente viene applicata una sanzione interdittiva.

2. SEZIONE SECONDA – IL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO DELLA FONDAZIONE

2.1 Principi e finalità del modello

Scopo del Modello è la predisposizione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) che abbia come obiettivo la riduzione del rischio di commissione dei reati mediante la individuazione dei processi sensibili e la loro conseguente proceduralizzazione.

I principi contenuti nel presente Modello devono condurre, da un lato, a determinare una piena consapevolezza del potenziale autore del reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi della Struttura, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla Fondazione di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del reato stesso. Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare la consapevolezza nelle figure apicali, nei dipendenti, collaboratori, consulenti e fornitori, che operino per conto o nell'interesse della Fondazione, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e procedure aziendali (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Fondazione stessa.

Inoltre, si intende censurare fattivamente ogni comportamento illecito attraverso la costante attività dell'Organismo di Vigilanza e Controllo sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

In particolare, attraverso l'adozione del presente Modello, la Fondazione ha inteso:

- adeguarsi alla normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti, ancorché il Decreto non ne abbia imposto l'obbligatorietà;
- verificare e valorizzare i presidi già in essere, atti a scongiurare condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto;
- informare tutto il personale della Fondazione della portata della normativa e delle severe sanzioni che possono ricadere sulla Fondazione nell'ipotesi di perpetrazione degli illeciti richiamati dal Decreto;
- rendere noto a tutto il personale che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Fondazione si ispira;
- informare tutto il personale della Fondazione dell'esigenza di un puntuale rispetto delle disposizioni contenute nel Modello stesso, la cui violazione è punita con severe sanzioni disciplinari;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali della portata della normativa nonché dei principi etici e delle norme comportamentali adottate dalla Fondazione ed imporre agli stessi il rispetto dei valori etici cui si ispira la Fondazione stessa;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali che si stigmatizza ogni condotta contraria a disposizioni di legge, a regolamenti, a norme di vigilanza, a regole interne nonché ai principi di sana e corretta gestione delle attività cui la Fondazione si ispira;
- informare i propri consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali delle gravose sanzioni amministrative applicabili alla Fondazione nel caso di commissione degli illeciti di cui al Decreto;
- compiere ogni sforzo possibile per prevenire gli illeciti nello svolgimento delle attività sociali mediante un'azione di monitoraggio continuo sulle aree a rischio, attraverso una sistematica attività di formazione del personale sulla corretta modalità di svolgimento dei propri compiti e mediante un tempestivo intervento per prevenire e contrastare la commissione degli illeciti.

Punti cardine del Modello, oltre ai principi indicati nel presente documento, sono:

- la mappatura delle attività a rischio compiute all'interno della Fondazione, ossia quelle attività nel cui ambito è possibile la commissione dei reati previsti dal Decreto;
- l'istituzione di appositi presidi "preventivi", specifici per le macro categorie di attività e dei rischi connessi, volti a prevenire la commissione delle diverse tipologie di reati contemplate nel decreto (controlli ex ante);
- l'applicazione ed il rispetto del principio di separazione delle funzioni, in base al quale nessuno può gestire in autonomia un intero processo;
- la definizione di poteri coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica e la documentazione di ogni operazione rilevante;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di vigilanza sull'efficacia e corretto funzionamento del Modello;
- la messa a disposizione dell'OdV di risorse adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli;
- la comunicazione all'OdV delle informazioni rilevanti;
- la verifica *ex post* dei comportamenti aziendali, nonché del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico;
- la diffusione ed il coinvolgimento di tutti i livelli aziendali nell'attuazione delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

2.1.1 Destinatari del Modello e del Codice Etico

Il presente Modello, con i documenti correlati, si applica a tutte le attività svolte dalla Fondazione.

Sono chiamati ad applicare e rispettare quanto contenuto nel modello tutti coloro che operano per conto e/o in rappresentanza della Fondazione, indipendentemente dal rapporto contrattuale in essere.

Più precisamente si identificano quindi le seguenti figure operanti per la realizzazione delle attività della Fondazione:

- Presidente
- Consiglieri di Amministrazione
- Revisore dei Conti
- Direttore
- Direttore sanitario
- Personale dipendente
- Personale a contratto d'opera
- Volontari
- Consulenti e fornitori che possono essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al decreto;
- "terzi", anche vincolati da un solo contratto temporaneo o per singola attività, nonché quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici della Fondazione, nell'ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

Le previsioni del Codice Etico e Comportamentale non possono contemplare ogni possibile comportamento o situazione concreta, ma sanciscono valori e pongono criteri la cui osservanza ed attuazione è affidata ai singoli destinatari.

2.1.2 Fasi di costruzione del modello

Prima fase: Mappatura delle attività e identificazione dei profili di rischio

L'identificazione delle attività svolte e dei profili di rischio della Fondazione è stata attuata attraverso l'analisi del contesto aziendale, al fine di identificare in quale area/settore di attività e secondo quale modalità vi sia la potenziale possibilità di commettere i reati.

E' stato, quindi, redatto un documento riepilogativo dei profili di rischio rilevati, rispetto alle aree di attività analizzate.

Per ogni area di rischio si sono evidenziati i presidi di controllo attualmente esistenti, onde individuare le azioni di miglioramento da implementare.

Seconda fase: Delineazione del Modello

Sulla base dei "processi sensibili" individuati, delle procedure e dei controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione di un modello "specifico" di organizzazione, gestione e monitoraggio ai sensi del D.Lgs. 231/01.

2.1.3 Profili di rischio della Fondazione

La "costruzione" del presente Modello ha preso l'avvio dalla individuazione delle attività poste in essere dalla Fondazione e dalla conseguente identificazione dei processi "sensibili" alla possibile commissione degli illeciti indicati dal Decreto.

Con riferimento alla normativa richiamata, in ragione della specifica operatività della Fondazione, si è ritenuto di incentrare maggiormente l'attenzione sui rischi di commissione dei reati indicati di seguito:

- i reati contro la Pubblica Amministrazione (art. 25) e contro il suo patrimonio (art. 24);
- i reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis);
- i reati societari (art. 25 ter);
- i reati tributari (art. 25 quinquiesdecies);
- i delitti contro la personalità individuale (art. 25 quinquies);
- i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 septies);
- i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies);
- i reati in materia di violazione del diritto d'autore (25 novies);
- i delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis)
- i reati di induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (25 decies);
- i reati ambientali (25 undecies);
- il reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies).

In conseguenza, si sono individuate le modalità per rafforzare il sistema di controllo interno, proprio con specifico riferimento a detti reati, e si è proceduto ad implementare i principi contenuti nel Codice Etico con norme comportamentali specifiche.

Sulla base dell'analisi di cui sopra, sono state individuate le aree di rischio e/o strumentali, per le quali sono stati identificati principi di comportamento e di controllo. Tali aree sono esplicitate nelle specifiche parti speciali contenute nella parte seconda del presente documento.

Ai fini della prevenzione dei reati non oggetto di espressa trattazione nelle Parti Speciali, si considerano validi ed adeguati i principi, le disposizioni e le regole comportamentali di cui al Codice Etico della Fondazione, nonché i presidi complessivamente contenuti nel presente Modello

2.1.4 Struttura del modello

Il presente Modello si compone di due sezioni:

1. una sezione di carattere generale volta ad illustrare i contenuti del Decreto Legislativo 231/01 nonché la funzione ed i principi generali del Modello;
2. una sezione di carattere speciale volta a dettagliare i contenuti specifici del Modello adottato dalla Fondazione.

In particolare, sono state elaborate le seguenti **Parti Speciali** per le diverse tipologie di reato applicabili alla Fondazione che, in considerazione del loro particolare contenuto, possono essere suscettibili di periodici aggiornamenti:

- **Parte speciale A** – Reati contro la Pubblica Amministrazione e di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (articoli 24, 25 e 25 decies del Decreto)
- **Parte speciale B** – Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento; delitti informatici, trattamento illecito di dati; reati in materia di violazione del diritto d'autore (articoli 25 bis, 24 bis e 25 novies del Decreto)
- **Parte speciale C** – Reati societari e reati tributari (articoli 25 ter e 25 quinquiesdecies del Decreto)
- **Parte speciale D** – Reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 25 octies del Decreto)
- **Parte speciale E** – Delitti contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (articoli 25 quinquies e 25 duodecies del Decreto)
- **Parte speciale F** – Reati commessi in violazione delle norme a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro (articolo 25 septies del Decreto)
- **Parte speciale G** – Reati in materia ambientale (articolo 25 undecies del Decreto).

Costituiscono, poi, parte integrante del Modello i seguenti documenti:

- Codice Etico della Fondazione
- Sistema disciplinare
- Regolamento dell'Organismo di Vigilanza
- Valutazione dei rischi di commissione dei reati in riferimento al D.lgs. 321/2001;
- Organigramma della Fondazione.

2.2 Organismo di Vigilanza

2.2.1 Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6, lett. b) del D.Lgs. 231/2001 condiziona l'esenzione dalla responsabilità amministrativa dell'ente alla obbligatoria istituzione di un Organismo interno all'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, che vigili sul funzionamento e l'osservanza del Modello e che ne curi l'aggiornamento.

In conformità alle disposizioni contenute negli artt. 6 e 7 del Decreto 231/01/2001, l'Organismo di Vigilanza (di seguito "Odv") deve essere dotato di:

- **autonomia e indipendenza:** è necessario che sia garantita all'Odv l'indipendenza gerarchica e che i suoi componenti non effettuino attività gestionali che risultino oggetto del controllo immediato da parte del medesimo Organismo. Detta indipendenza gerarchica deve peraltro essere garantita anche mediante l'inserimento dell'Odv quale unità di staff in posizione elevata nell'organizzazione della Fondazione. L'attività di *reporting* dell'Odv sarà pertanto indirizzata al vertice della Fondazione oltre che al Revisore dei Conti. Inoltre, nell'enucleazione dei componenti dell'Odv, si impone la necessaria ricerca tra quanti possano assicurare - sotto un profilo sia oggettivo sia soggettivo - una piena autonomia sia nell'espletamento dell'attività propria dell'Organismo che nelle decisioni da adottare. Il Consiglio di Amministrazione, poi, mette a disposizione dell'ODV risorse finanziarie adeguate per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti attribuiti all'Organismo stesso.
- **professionalità:** i membri dell'Odv devono avere specifiche competenze tecniche, un'adeguata conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. 231 e dei modelli di organizzazione da essa previsti;
- **continuità di azione:** per garantire una efficace e costante attuazione del Modello 231/01, l'Odv dovrà vigilare costantemente sul rispetto del Modello, verificare assiduamente l'effettività e l'efficacia dello stesso, assicurarne il continuo aggiornamento e rappresentare un referente costante per il personale della Fondazione;
- **onorabilità ed assenza dei conflitti di interessi:** ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza non deve avere un profilo professionale e personale che possa pregiudicare l'imparzialità di giudizio, l'autorevolezza e l'eticità della condotta;
- **autonomia dei poteri di controllo nell'attività ispettiva:** all'Odv deve essere garantito pieno e libero accesso a tutte le informazioni che via via si riterranno necessarie per effettuare le verifiche programmate in esecuzione all'attività di controllo prevista dal Modello. In quest'ottica esso potrà esercitare i poteri di controllo e di indagine che gli spettano dal Decreto.

2.2.2 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

Le funzioni dell'Organismo di Vigilanza sono state indicate dal legislatore del Decreto all'art. 6, comma 1, lettera b) e sono comprese nelle seguenti espressioni:

- vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei Modelli;
- curare il loro aggiornamento.

Per maggiori dettagli in merito alle funzioni e ai poteri attribuiti all'Organismo si rimanda al **Regolamento dell'Organismo di Vigilanza**.

2.2.3 Composizione dell'Organismo di Vigilanza

La Fondazione, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto e tenuto conto delle proprie dimensioni e della propria organizzazione si è orientata nella scelta di un organismo "plurisoggettivo", composto da tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

2.2.4 Cause di ineleggibilità, decadenza e sospensione dei membri dell'Organismo di Vigilanza

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità; in particolare, non possono essere nominati componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 c.c.

Non possono, inoltre, essere nominati alla carica di componenti dell'Organismo di Vigilanza coloro i quali sono stati condannati con sentenza divenuta definitiva, anche se emessa ex artt. 444 e ss. c.p.p. e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione:

- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato dalla decreto legislativo n. 61/2002;
- per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto anche se con condanne a pene inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187 quater Decreto Legislativo n. 58/1998.

I candidati alla carica di membri dell'Organismo di Vigilanza debbono autocertificare di non trovarsi in alcuna delle condizioni indicate dal numero 1 al numero 9, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

I membri dell'Organismo di Vigilanza decadono dalla carica nel momento in cui vengano a trovarsi successivamente alla loro nomina:

- in una delle situazioni contemplate nell'art. 2399 c.c.;
- condannati con sentenza definitiva (intendendosi per sentenza di condanna anche quella pronunciata ex art. 444 c.p.p.) per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;

Costituiscono cause di sospensione dalla funzione di componente dell'Organismo di Vigilanza:

- la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati dei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- l'applicazione di una misura cautelare personale;
- l'applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

Costituiscono inoltre cause di ineleggibilità e/o decadenza dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- trovarsi in situazioni che gravemente ledano l'autonomia e l'indipendenza del singolo componente dell'OdV in relazione alle attività da lui svolte.
- avere relazioni di parentela, coniugio o affinità entro il IV grado con componenti del Consiglio di Amministrazione, soggetti apicali in genere e revisori.

2.2.5 L'attività di reporting dell'Organismo di Vigilanza

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione attraverso relazioni annuali che illustrino:

- una sintesi delle attività e dei controlli svolti durante l'anno;
- eventuali non conformità significative rilevate nel corso delle verifiche sulle procedure operative attuative del Modello;
- eventuali nuovi ambiti di commissione dei reati previsti dal Decreto ed eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
- gli esiti di specifiche verifiche attivate da segnalazioni dei Destinatari relative a presunte violazioni del Codice Etico e del Modello;
- una valutazione generale del Modello, con eventuali proposte di integrazione e migliorie di forma e contenuto sull'effettivo funzionamento dello stesso;
- un rendiconto delle eventuali spese sostenute;
- tutte le segnalazioni ricevute dai destinatari, comprese quelle valutate non rilevanti ai fini delle disposizioni di cui al Decreto;
- ogni altra informazione giudicata utile alla migliore comprensione dell'effettiva implementazione ed attuazione del Modello.

L'OdV potrà chiedere di essere sentito dal Consiglio di Amministrazione ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni al Consiglio di Amministrazione.

L'OdV potrà essere convocato in ogni momento dal Consiglio di Amministrazione o dal Presidente per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

Gli incontri tra detti organi e l'OdV devono essere verbalizzati dall'OdV e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV.

2.2.6 Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Allo scopo di agevolare l'attività di vigilanza sull'efficacia del Modello organizzativo adottato dalla Fondazione ai fini del Decreto, tutte le strutture dell'ente sono tenute ad un obbligo di informativa verso l'Organismo di Vigilanza, secondo le modalità sotto esposte.

L'obbligo si estende ai seguenti flussi informativi:

- segnalazioni;
- informazioni.

2.2.6.1 Segnalazioni

Tutti i destinatari sono tenuti a segnalare, tempestivamente, all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di propria conoscenza rispetto a:

- norme comportamentali richiamate dal Codice Etico;
- principi di comportamento e modalità esecutive disciplinate dalle procedure della Fondazione e dai protocolli rilevanti ai fini del Decreto.

Le segnalazioni in oggetto dovranno essere eseguite all'apposito indirizzo di posta elettronica.

odv@rsasondrio.it

oppure indirizzate tramite posta ordinaria all'Organismo di Vigilanza presso:

*Fondazione Casa di Riposo Città di Sondrio
Riservato all'attenzione dell'Organismo di Vigilanza
Via Don Guanella n.36
23100 Sondrio*

L'ODV valuta tutte le segnalazioni ricevute e intraprende le conseguenti iniziative a sua ragionevole discrezione e responsabilità nell'ambito delle proprie competenze, ascoltando eventualmente l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione. Ogni conseguente decisione sarà motivata; gli eventuali provvedimenti conseguenti saranno applicati in conformità a quanto previsto nel Sistema Disciplinare.

Nessun atto di ritorsione o discriminazione, anche indiretta, nei confronti di chi effettua una segnalazione può essere messo in atto.

2.2.6.2 Informazioni

Oltre alle segnalazioni di cui al paragrafo precedente, i destinatari del Modello hanno obbligo di comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le informazioni concernenti:

- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali, ATS) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- contenziosi attivi e passivi in corso quando la controparte sia un ente o soggetto pubblico (o soggetto equiparato) e, alla loro conclusione, i relativi esiti;
- provvedimenti o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati di cui al Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti;

- richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati previsti dal Decreto;
- notizie evidenzianti i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale aziendale;
- eventuali criticità/miglioramento delle regole di cui al Modello;
- ogni variazione relativa al sistema delle deleghe e procure vigente nell'Ente;
- tutte le informazioni, notizie, reportistiche specificamente richieste dall'Organismo di Vigilanza;
- le violazioni, anche solo tentate, del Modello e/o del Codice Etico di cui venissero a conoscenza o ne avessero anche solo il sospetto;
- ogni altra informazione giudicata di rilievo ai fini "231".

Tali informazioni dovranno essere comunicate all'OdV tramite le modalità e gli indirizzi dell'Organismo di Vigilanza innanzi indicati.

L'Organismo agisce in modo da tutelare gli autori delle segnalazioni da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando loro la riservatezza circa l'identità, fatti, comunque, salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede. Ogni informazione e segnalazione prevista nel presente Modello è conservata dal competente Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e/o cartaceo in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. 196/2003.

A carico dei componenti l'Organismo di Vigilanza vige l'obbligo assoluto e inderogabile di mantenere il segreto sulle attività svolte e sulle notizie di cui vengano a conoscenza nell'esercizio del loro mandato, salvo quanto specificamente previsto nel paragrafo 2.2.5.

2.3 Sistema disciplinare

L'introduzione di un adeguato sistema sanzionatorio dei comportamenti realizzati in violazione del Modello organizzativo da parte del personale della Fondazione costituisce, ai sensi dell'art. 6 secondo comma lettera e) e dell'art. 7, comma quarto, lett. b) del Decreto, un requisito fondamentale dello stesso Modello organizzativo per consentire l'esonero della responsabilità amministrativa della Fondazione stessa.

Il sistema è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi indicati nel presente Modello, comprensivo di tutti i documenti che ne costituiscono parte integrante, nonché di tutte le procedure della Fondazione, volti a disciplinare in maggior dettaglio l'operatività nell'ambito delle aree a rischio reato e/o strumentali.

Presupposto sostanziale del potere disciplinare della Fondazione è la commissione della violazione da parte del personale.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, ecc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'introduzione di un sistema di sanzioni proporzionate alla gravità della violazione e con finalità deterrenti rende efficiente l'azione di vigilanza del competente Organismo di Vigilanza e garantisce l'effettiva osservanza del Modello organizzativo.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde sia dalla rilevanza penale della condotta, sia dalla conclusione dell'eventuale procedimento penale avviato dall'Autorità Giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare integri una fattispecie di reato, rilevante o meno ai sensi del Decreto.

Pertanto, l'applicazione delle sanzioni potrà avere luogo anche se il destinatario abbia posto in essere esclusivamente una violazione dei principi sanciti dal Modello organizzativo o dal Codice Etico, come sopra ricordato.

La Fondazione reagirà tempestivamente alla violazione delle regole di condotta anche se il comportamento non integra gli estremi del reato ovvero non determina responsabilità diretta dell'ente medesimo.

Il CdA della Fondazione ha adottato il **"Sistema disciplinare"**, nell'ambito del quale ha definito:

- I principi generali ed i criteri per l'irrogazione delle sanzioni
- Le sanzioni irrogabili a quadri, impiegati ed operai
- Le sanzioni nei confronti dei soggetti apicali
- Le sanzioni nei confronti dei collaboratori esterni

Tale Sistema Disciplinare integra e completa il codice disciplinare previsto dai CCNL attualmente applicati (CCNL Funzioni Locali e CCNL UNEBA).

Qualsiasi provvedimento disciplinare dovrà, in ogni caso, rispettare le previsioni dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, nonché le procedure e le garanzie previste dalle norme di legge e di contratto regolanti il rapporto di lavoro (CCNL).

2.4 Diffusione del Modello

Ai fini dell'efficace attuazione del Modello organizzativo, è obiettivo della Fondazione garantire verso tutti i destinatari del Modello medesimo una corretta conoscenza e divulgazione delle regole di condotta ivi contenute. Tutto il personale della Fondazione nonché i soggetti apicali, consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali sono tenuti ad avere piena conoscenza sia degli obiettivi di correttezza e trasparenza che si intendono perseguire con il Modello organizzativo sia delle modalità attraverso le quali la Fondazione ha inteso perseguirli.

La diffusione del Modello è affidata al Consiglio di Amministrazione che ne garantisce, attraverso i mezzi ritenuti più opportuni (anche elettronici) e con il supporto della Direzione, la comunicazione a tutti i destinatari.

Il sistema di informazione e formazione è poi supervisionato dall'ODV, in collaborazione con i responsabili delle funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello.

2.4.1 La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutto il personale della Fondazione al momento dell'adozione stessa. In particolare, tale informazione viene disposta attraverso:

- una comunicazione a firma del Presidente rivolta a tutto il personale dalla Fondazione con l'invito a prendere visione del Modello;
- la pubblicazione del Modello – parte generale sul sito internet della Fondazione e messa a disposizione del personale, per la consultazione, dell'intero modello in forma cartacea.

Ai nuovi assunti viene consegnata una comunicazione con la quale vengono informati dell'esistenza del Modello, delle modalità con cui possono prenderne visione e con la quale viene chiesto di impegnarsi, nello svolgimento dei propri compiti afferenti alle aree rilevanti ai fini del Decreto e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenute.

Tutte le successive modifiche ed informazioni concernenti il Modello sono comunicate attraverso i canali informativi ufficiali.

2.4.2 La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, della qualifica dei destinatari e del livello di rischio dell'area in cui operano.

Il livello di formazione è caratterizzato da un diverso approccio e grado di approfondimento, in relazione alla qualifica dei soggetti interessati e al grado di coinvolgimento degli stessi nelle attività sensibili indicate nel Modello.

In particolare, con riferimento al personale coinvolto in processi / attività sensibili, è prevista l'erogazione di attività formative che illustrino, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo di riferimento;
- il Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Fondazione;
- l'Organismo di Vigilanza e la gestione del Modello nel continuo.

La Fondazione garantisce la predisposizione di mezzi e modalità che assicurino sempre la tracciabilità delle iniziative di formazione e la formalizzazione della presenza dei partecipanti.

L'Organismo di Vigilanza monitora che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

2.4.3 Informazione a consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali

Consulenti, fornitori, collaboratori e partner commerciali devono essere informati del contenuto del Codice Etico e dell'esigenza della Fondazione che il loro comportamento sia conforme ai disposti del Decreto; ciò attraverso l'apposizione di specifiche clausole contrattuali.

2.5 Aggiornamento e modifiche del Modello

Il Decreto espressamente prevede la necessità di aggiornare il Modello di organizzazione, gestione e controllo, al fine di renderlo costantemente adeguato alle specifiche esigenze dell'ente e della sua concreta operatività. Gli interventi di adeguamento e/o aggiornamento del Modello saranno realizzati essenzialmente in occasione di:

- violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute che ne abbiano dimostrato l'inefficacia o l'incoerenza ai fini della prevenzione dei reati;
- modifiche significative nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione.

Segnatamente, l'aggiornamento del Modello e, quindi, la sua integrazione e/o modifica, spetta al medesimo organo dirigente cui il legislatore ha demandato l'onere di adozione del Modello medesimo.

La semplice "cura" dell'aggiornamento, ossia la mera sollecitazione in tal senso e non già la sua diretta attuazione spetta invece all'Organismo di Vigilanza.

Nel caso in cui si rendano necessarie modifiche di natura esclusivamente formale, il CdA può delegare un proprio componente a compiere i predetti aggiornamenti.

In ogni caso, tali variazioni formali dovranno essere ratificate dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione nella prima riunione utile.

Le modifiche delle procedure aziendali necessarie per l'attuazione del Modello avvengono a opera della Direzione.

L'Organismo di Vigilanza è costantemente informato dell'aggiornamento e dell'implementazione delle nuove procedure operative ed ha facoltà di esprimere il proprio parere sulle proposte di modifica.

PARTE SPECIALE

A. REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DI INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Riguarda i comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'autorità giudiziaria.

A.1 Scopo

La presente Parte speciale "A" si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con l'autorità giudiziaria.

Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ed in particolare delle fattispecie di "concussione" e "corruzione" richiamate dall'art. 25 del D.Lgs. 231/2001, nonché di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25 decies.

A.2 La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25 e 25 decies del Decreto legislativo 231/2001)

Si riporta di seguito, con finalità informative, una breve indicazione descrizione dei principali reati che fondano la responsabilità amministrativa degli enti ai sensi degli artt. 24, 25 e 25-*decies* del Decreto.

- **Malversazione a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art. 316-bis c.p.).**

Il reato punisce il fatto di chi, essendo estraneo alla Pubblica Amministrazione ed avendo ottenuto dallo Stato, da altro Ente pubblico o dalla Comunità europea, finanziamenti, comunque denominati, destinati a favorire la realizzazione di opere o attività di pubblico interesse, non li destina agli scopi previsti. La mancata destinazione del finanziamento erogato allo scopo previsto è indipendente dall'arco temporale trascorso tra domanda, concessione ed erogazione: il reato può pertanto configurarsi anche con riferimento a finanziamenti ottenuti in passato ed utilizzabili ora. Il reato in parola può essere in concreto commesso direttamente da chi, in base al valore dell'operazione, ha il potere di deliberare la destinazione dei fondi, con la collaborazione del settore amministrativo/finanziario. Suddetta ipotesi incriminante, inoltre, costituisce un c.d. reato comune, ovvero commettabile da chiunque.

- **Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni a danno dello Stato, di altro Ente pubblico e delle Comunità Europee (art. 316-ter c.p.).**

Il reato si configura nei casi in cui si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità europea mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute. A differenza della malversazione (che punisce l'utilizzo illegittimo dei finanziamenti concessi), il reato in esame si realizza semplicemente con l'indebito ottenimento di quanto richiesto e la condotta dell'agente deve inserirsi in un procedimento

amministrativo volto ad ottenere erogazioni da parte dello Stato, di enti pubblici o della Comunità Europea. Il reato si configura in via alternativa a quello di truffa aggravata ai danni dello Stato (art. 640 bis c.p.).

▪ **Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.).**

Il reato si configura qualora attraverso artifici o raggiri ed in tal modo inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto, in danno dello Stato, di altro Ente pubblico o della Comunità europea. Il reato si realizza ad esempio quando, partecipando a gare pubbliche, un soggetto fornisce informazioni non veritiere anche mediante l'utilizzo di documentazione alterata.

Tale tipologia di reato può essere posta in essere in ogni ambito aziendale, soprattutto in quelli che sono impegnati nell'ottenimento di concessioni, licenze ed autorizzazioni da parte della P.A., nella gestione delle risorse umane per l'ottenimento di agevolazioni contributive, assistenziali e previdenziali, nelle dichiarazioni e liquidazioni di tributi. Occorre peraltro sottolineare come il soggetto che pone in essere gli artifici e raggiri, tali da non rendere intelligibile la realtà, può anche essere diverso da colui che trae i benefici dall'atto di disposizione della Pubblica Amministrazione (le occasioni di commissione di tale reato dipenderanno dalla quantità, frequenza e tipologia di rapporti telematici con la Pubblica Amministrazione, nonché dagli strumenti usati).

▪ **Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).**

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri Enti pubblici o dalla Comunità Europea. Il reato si realizza quando un soggetto al fine di ottenere finanziamenti pubblici ponga in essere artifici o raggiri, anche mediante l'utilizzo di documentazione falsa o artefatta, comunicando dati o informazioni non corrispondenti al vero.

La fattispecie in parola differisce rispetto a quelle precedentemente descritte ai sensi degli artt. 640, co. 2 n. 1 c.p. e 316 ter c.p. rispettivamente per la diversa natura del profitto e per le diverse e più gravi modalità della condotta, che nella fattispecie in esame risulta più marcatamente connotata da comportamenti fraudolenti. Occorre peraltro sottolineare che la varietà delle possibili modalità di commissione dell'illecito comporta che lo stesso possa essere commesso non solo dai soggetti con poteri di rappresentanza, ma anche da altri soggetti con visibilità esterna, sia dipendenti che non (es. consulenti) purché riferibili, in qualche modo, alla sfera di vigilanza della società.

▪ **Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art.640-ter c.p.).**

Il reato si configura quando chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza averne il diritto su dati, informazioni o programmi in esso contenuti, ottenga un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.

Tale illecito può realizzarsi ad esempio quando, dopo aver ottenuto un finanziamento, venisse violato un sistema informatico di un ente pubblico allo scopo di inserire un importo relativo a finanziamenti superiore a quello legittimamente ottenuto.

▪ **Concussione (art. 317 c.p.).**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o del suo potere, costringa o induca taluno a dare o promettere indebitamente, a sé o a altri, denaro o altra utilità. Il reato in esame è proprio del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio e si realizza esclusivamente quando un Dipendente o un terzo incaricato della società, nell'interesse o a vantaggio della medesima, concorra alla commissione dell'illecito.

▪ **Corruzione (artt. 318-319-319 quater c.p.).**

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio si faccia dare o promettere, o induca a farlo, per sé o per altri, denaro o altra utilità per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio. Il reato si realizza anche quando l'offerta o la promessa indebita sia formulata per atti (conformi o contrari ai doveri dell'ufficio) già compiuti dal funzionario pubblico. Il reato di corruzione si differenzia in modo netto da quello di concussione poiché in quest'ultimo il soggetto subisce un comportamento illegittimo del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio. La corruzione implica invece un accordo ed un vantaggio reciproco per ciascuno dei soggetti coinvolti.

Secondo quanto stabilito dall'art. 319 bis c.p., le ipotesi di corruzione possono manifestarsi nella forma aggravata, quando l'accordo criminoso tra il pubblico ufficiale e il privato corruttore ha per oggetto la stipulazione di contratti nei quali è parte la stessa amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

▪ **Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.).**

Il reato si configura nel caso in cui la società sia parte di un procedimento giudiziario (civile, penale o amministrativo) e, al fine di ottenere vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere o altro funzionario a qualunque titolo coinvolto nella gestione del procedimento) offrendo o promettendo denaro o altra utilità. Il reato in parola è punito più gravemente della corruzione semplice.

▪ **Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.).**

Il reato si configura quando chiunque offra o prometta denaro ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano però accettate da quest'ultimo. Il reato si configura anche quando la promessa o l'offerta da parte del privato sia sollecitata dal pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio.

▪ **Peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati membri (art. 322 bis c.p.).**

Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
- alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità europee;
- a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, comma 2, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 bis c.p.).

La fattispecie penale incriminatrice di cui in oggetto ha una natura sussidiaria in quanto trova applicazione soltanto quando il fatto non è riconducibile ad un'altra figura criminosa (se il fatto non costituisce più grave reato). L'elemento oggettivo del reato è rappresentato da una condotta che consiste nell'uso della violenza o minaccia oppure nella promessa del denaro od altra utilità al fine di indurre la persona (con facoltà di non rispondere) chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni. L'art. 377 bis intende, infatti, garantire che tutti coloro i quali siano chiamati a rendere dichiarazioni utilizzabili in un procedimento non subiscano pressioni o coercizioni tali da spingerli a rendere dichiarazioni mendaci o a non rendere dichiarazioni.

A.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

I reati sopra elencati hanno quale presupposto fondamentale l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione e lo svolgimento di attività concretanti una pubblica funzione o un pubblico servizio o il coinvolgimento in attività dell'autorità giudiziaria.

Sono state analizzate e vengono, di seguito, indicate le aree operative ed i procedimenti che si ritengono maggiormente esposti al rischio nell'ambito della Fondazione:

- rapporti con la PA, relativi allo svolgimento delle attività di assistenza sanitaria, di assistenza socio-sanitaria, di assistenza sociale;
- rapporti con gli Enti pubblici per l'ottenimento di accreditamenti, autorizzazioni ed altri titoli abilitativi all'esercizio di attività della Fondazione;
- la gestione delle pratiche relative ai ricoveri e alle prestazioni da tariffare e fatturare alla P.A.;
- la gestione del contenzioso nelle varie sedi di interesse per la Fondazione (penale, civile, amministrativo, tributario, arbitrale);
- la richiesta e la gestione di contributi o finanziamenti erogabili da Enti pubblici;
- la gestione degli adempimenti di tipo amministrativo, fiscale e previdenziale.

In connessione alle predette attività sono stati individuati i seguenti **processi sensibili**:

1. procedure di accreditamento e ottenimento delle autorizzazioni, comprese le eventuali verifiche ispettive dell'ente pubblico di riferimento, che consentano all'ente di ottenere vantaggi economici;
2. processi tecnico – amministrativi per l'ottenimento di contributi o finanziamenti pubblici;
3. processi informatici relativi alla rendicontazione delle prestazioni e delle presenze degli ospiti della Fondazione.

A.4 Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dirigenti, i dipendenti ed i collaboratori anche esterni ed i partner della Fondazione sono tenuti.

Particolare rilevanza assumono i principi generali di “Integrità e Trasparenza”, “Correttezza ed Onestà” enunciati nel paragrafo 2 del Codice Etico ed il criterio di condotta da osservare nelle relazioni con la Pubblica Amministrazione enunciato nel paragrafo 3.9 “Rapporti con la PA”, e nell’utilizzo delle risorse informatiche enunciato nel paragrafo 5.2. “Uso di risorse informatiche” del Codice Etico.

A.5 Destinatari della Parte speciale A – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale A sono tutti i soggetti apicali, nonché i dipendenti in linea gerarchica e i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito “destinatari”). Attraverso apposite clausole contrattuali le prescrizioni della presente Parte speciale si applicano anche ai collaboratori esterni ed ai partner della Fondazione. A questi ultimi soggetti è fatto obbligo di non subdelegare o subappaltare o comunque di conferire ad altri gli incarichi ricevuti dalla Fondazione, salvo espresso consenso della stessa, che si riserva in proposito la scelta ed il controllo in ordine all’idoneità dei soggetti interessati.

I destinatari sono tenuti ad osservare i seguenti principi generali:

- stretta osservanza di tutte le leggi e regolamenti che disciplinano l’attività della Fondazione, con particolare riferimento alle attività che comportano contatti e rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con la Pubblica Amministrazione sulla base di criteri di massima correttezza e trasparenza;
- instaurazione e mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi in tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio sulla base di criteri di correttezza e trasparenza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l’imparzialità nello svolgimento degli stessi;
- la trasparenza e l’onestà nel rapporto con l’autorità giudiziaria, con l’impegno a rendere dichiarazioni corrette e veritiere ogniqualvolta richiesto.

A tal fine, nell’ambito dei principi generali di comportamento, è fatto espresso divieto di:

- a. effettuare elargizioni in denaro a funzionari pubblici italiani o stranieri;
- b. elargire qualsiasi forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri (anche in quei Paesi in cui l’elargizione di doni rappresenta una prassi diffusa), o a loro familiari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio alla Fondazione. Gli omaggi, i contributi e le sponsorizzazioni consentiti si devono caratterizzare sempre per l’esiguità del loro valore o perché volti a promuovere iniziative di carattere benefico o culturale. I regali offerti, salvo quelli di modico valore, devono essere documentati in modo adeguato per consentire opportune verifiche da parte dell’Organismo di Vigilanza;
- c. accordare vantaggi di qualsiasi natura (ad es. promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al punto precedente;

- d. effettuare prestazioni o riconoscere compensi di qualsiasi tipo in favore dei Consulenti e dei Partner che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi o in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti in ambito locale;
- e. ricevere omaggi, regali o vantaggi di altra natura, ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia; chiunque riceva omaggi o vantaggi di altra natura non compresi nelle fattispecie consentite, è tenuto, secondo le procedure stabilite, a darne comunicazione all'Organismo di Vigilanza;
- f. presentare dichiarazioni non veritiere a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o, in generale, tali da indurre in errore e arrecare un danno allo Stato o ad altro Ente pubblico;
- g. destinare somme ricevute da organismi pubblici a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- h. indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Le regole ed i divieti sono integrati dalle seguenti misure o procedure particolari:

- il sistema di ripartizione dei poteri (e, in specie, le procure e le deleghe) deve essere conforme ai compiti ed alle attribuzioni proprie del personale interessato; analogamente per i liberi professionisti i poteri conferiti devono costituire componente naturale del mandato o dell'incarico;
- i responsabili, i collaboratori e gli Organi che intrattengono rapporti diretti colla P.A. devono essere destinatari di provvedimento di attribuzione di appositi poteri da parte dell'Ente;
- va gestita la ricostruibilità a posteriori dell'esistenza degli atti recanti l'attribuzione di poteri o di autorizzazioni; qualunque criticità, o eventuali conflitti di interesse, va segnalata all'Organo di Vigilanza;
- il personale e gli Organi in genere competenti ad intrattenere rapporti colla P.A. devono mantenere - in caso di rapporti coinvolgenti la competenza di più soggetti - rapporti di sistematica informazione e consulenza;
- l'accesso alla rete informatica aziendale - finalizzata all'inserimento, alla modifica ed al prelievo di dati o a qualunque intervento sui programmi - deve essere istituito e posto in essere dalle sole persone interessate in base alle norme interne e nell'ambito delle rispettive competenze nonché ai preposti ed ai Membri dell'Organo di Vigilanza; è vietato utilizzare le chiavi di accesso o le password di altro operatore;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti deve avvenire in relazione a elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine;
- i collaboratori esterni sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico dell'Ente e, in genere, delle misure assunte dall'Ente al fine di osservare il D. Lgs. n. 231/2001; a tale effetto l'attivazione del rapporto deve essere preceduta dalla dichiarazione di conoscenza ed accettazione degli atti aziendali relativi al D. Lgs. n. 231/2001, con esplicitazione di clausola risolutiva per le ipotesi di trasgressione degli adempimenti e comportamenti dovuti secondo i Modelli aziendali;
- collaboratori e fornitori che intrattengono stabili o ricorrenti rapporti colla P.A. per conto dell'Ente devono periodicamente, per iscritto, informare l'Ente in ordine alla attività assolta, ai problemi emersi ed alle criticità rilevate;
- nei contratti di service vanno definite ed esplicitate le singole responsabilità, le attività di controllo e di informazione fra i contraenti; vanno definite le modalità e le procedure di erogazione del

servizio; vanno introdotte clausole per garantire il rispetto del D. Lgs. n. 231/ 2001 e per consentire all'Ente i contratti stimati opportuni;

- alle ispezioni giudiziarie, amministrative, fiscali o previdenziali debbono intervenire, per conto dell'Ente, i soggetti a ciò espressamente delegati ed autorizzati; di tutti i verbali va assicurata l'acquisizione e la conservazione agli atti dell'Amministrazione; ove nelle ispezioni emergano contrasti, va data pronta informazione all'Organo di Vigilanza, con apposito atto scritto;
- ogni dichiarazione resa a qualsiasi Ente od Organo pubblico al fine di ottenere erogazioni, pagamenti, contributi, sovvenzioni o simili, va redatta per iscritto e deve contenere dichiarazioni veritiere; copia dell'atto va acquisita e conservata negli Archivi dell'Ente;
- i preposti alla verifica ed ai controlli su adempimenti finalizzati ad ottenere somme dalla P.A. (pagamento delle fatture, finanziamenti per finalità particolari o altro) devono porre attenzione sulla sussistenza di tutti i requisiti e presupposti occorrenti, formali e sostanziali.

A.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di reati considerati nella presente Parte speciale.

A.7 Gestione dell'accreditamento e delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività della Fondazione

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- l'individuazione dei soggetti responsabili della gestione dell'attività in oggetto e l'attribuzione delle relative responsabilità;
- la definizione esaustiva e chiara delle modalità operative di attuazione e gestione dell'accreditamento;
- la definizione di metodologie di archiviazione della documentazione relativa alle attività in oggetto;

Riferimento a documenti applicabili: Gestione dell'accreditamento e delle pratiche di rendicontazione

A.8 Processi tecnico – amministrativi e deliberativi in materia di gestione dei contributi/finanziamenti pubblici

La regolamentazione dell'attività deve prevedere:

- un efficace coordinamento dell'attività di richiesta attraverso la sua concentrazione in una specifica funzione della Fondazione che gestisca tutte le informazioni, le richieste e i rispettivi esiti di agevolazione pubblica e lo specifico provvedimento normativo sul quale si fonda;
- l'individuazione di eventuali vincoli a carico dell'ente beneficiario, previsti dal provvedimento agevolativo di concessione;
- la scelta di collaboratori esterni e di professionisti, eventualmente incaricati di elaborare complesse procedure di accesso a forme di agevolazione pubblica, deve avvenire basandosi su elementi di competenza ed esperienza professionale ed i relativi contratti devono essere definiti per iscritto, in ogni loro condizione, patto e termine; infine i collaboratori sono tenuti alla preventiva accettazione del Codice Etico della Fondazione.

A.9 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

In relazione alla prevenzione della commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, all'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello Organizzativo competono i seguenti compiti specifici:

- periodico controllo a campione delle aree di attività sensibili e dei relativi processi di cui al punto precedente. I controlli sono finalizzati alla verifica della corretta applicazione dei principi espressi nella Parte speciale del presente Modello Organizzativo e nel Codice Etico adottati dalla Fondazione;
- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- raccolta ed analisi di tutte le informazioni disponibili in riferimento ad eventuali atti giudiziari in cui sia implicato l'ente, in cui siano coinvolti, a qualunque titolo, soggetti facenti capo alla fondazione;
- per lo svolgimento delle attività sopra elencate all'OdV è garantito il libero accesso, nel rispetto dei principi sanciti dalle norme vigenti in tema di privacy, a tutta la documentazione rilevante della Fondazione.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione

A.10 Flussi Informativi all'Organismo di Vigilanza

I Destinatari della presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 24, 25, 24-ter, 25-octies e 25-decies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati rilevanti ai fini del Decreto, avviate anche nei confronti di ignoti; - le richieste di assistenza legale in caso di avvio di procedimento giudiziario a proprio carico per i reati rilevanti ai fini del Decreto;
- le notizie evidenziando i procedimenti disciplinari svolti e le eventuali sanzioni irrogate, i provvedimenti assunti ovvero i provvedimenti motivati di archiviazione di procedimenti disciplinari a carico del personale della Fondazione;
- le informazioni rilevanti in ordine ad eventuali criticità delle regole di cui al Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico della Fondazione.

A.11 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione, gestione e controllo della Fondazione nonché quelle previste dal CCNL applicabile.

B. REATI IN MATERIA DI FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI O SEGNI DI RICONOSCIMENTO; DELITTI INFORMATICI, TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI E REATI IN MATERIA DI VIOLAZIONE DEL DIRITTO D'AUTORE

B.1 Scopo

La presente Parte speciale si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati

- in materia di falsità di monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e altri strumenti o segni di riconoscimento,
- in materia di delitti informatici, trattamento illecito di dati e violazione del diritto d'autore.

B.2 La tipologia dei reati

a) Reati in materia di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento

Si riporta di seguito una breve descrizione dei soli reati contemplati nell'art. 25-bis del "Decreto" la cui commissione è ipotizzabile nell'ambito delle attività della Fondazione.

1. Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)

Ai sensi dell'art. 457 c.p., la sussistenza della buona fede non esclude la configurazione del reato di spendita di monete contraffatte o alterate.

2. Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)

Ai sensi dell'art. 464 c.p. si configura il reato di uso di valori di bollo contraffatti alterati anche per chi, pur non avendo partecipato alle operazioni di contraffazione o alterazione di valori bollati, ne faccia semplicemente uso. La pena è ridotta se il possesso di detti valori sia dovuto alla buona fede.

b) Reati in materia di delitti informatici, trattamento illecito di dati e violazione del diritto d'autore

1. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (artt. 171 e ss. L. 633/41)

Si può astrattamente ipotizzare la commissione del reato di cui all'art. 171 L. 633/41 qualora venissero utilizzate nell'ambito di materiale pubblicitario, sia in forma cartacea che informatica, immagini o altri elementi soggetti a protezione.

È ipotizzabile, inoltre, la commissione del reato di cui all'art. 171 L. 633/41, in riferimento all'installazione, nell'ambito del sistema informativo aziendale di programmi non di proprietà dell'azienda o di cui comunque l'azienda non detenga licenza o diritti.

È punito:

Art. 171 L. 633/41: chi mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

Art 171 bis L. 633/41 1.: chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE);

Art. 171 bis L. 633/41 2.: chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati.

Art. 171-ter L. 633/41 1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chiunque a fini di lucro:

- abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
- abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
- pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
- detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
- in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
- introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
- fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;
- abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102 quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione,

comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

Art. 171-ter L. 633/41 2. È punito chiunque:

- riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
- in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
- esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
- promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

2. Reati informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 bis D.Lgs. 231/01)

Si può astrattamente ipotizzare la commissione dei reati di falsità in un documento informatico pubblico o avente efficacia probatoria (art. 491 bis c.p.), di danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p.) e di danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quinquies c.p.) nel caso di accessi di personale non autorizzato, utilizzo dei dati per finalità diverse da quelle stabilite; diffusione di virus o programmi illeciti.

- Documenti informatici (art. 491-bis CP).
La norma sanziona le condotte di falso sui documenti informatici aventi efficacia probatoria estendendo l'applicazione delle disposizioni sulla falsità in atti (falso materiale e ideologico) alle ipotesi di falso su documento informatico. Scopo della norma è di tutelare la fede pubblica attraverso la salvaguardia del documento informatico nella sua valenza probatoria.
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis CP).
La norma punisce chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni dati e programmi informatici. La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia, ovvero con abuso della qualità di operatore di sistema.
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater CP).
La norma punisce le condotte di distruzione e danneggiamento di sistemi informatici o telematici altrui (o ostacolo al loro funzionamento) che si realizzano attraverso la distruzione e il danneggiamento delle informazioni, dei dati e dei programmi ovvero la loro introduzione o trasmissione.

B.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

L'area di attività considerata più specificatamente a rischio in relazione, rispettivamente, ai reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento ed ai reati in tema di delitti informatici, trattamento illecito di dati e violazione del diritto d'autore, è l'area amministrativa e finanziaria.

I reati di cui alla presente sezione hanno limitate possibilità di accadimento in relazione all'attività dell'Ente e alla sua natura.

Specificatamente per quanto riguarda la prima tipologia di reati (reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento), l'unica possibilità di accadimento individuata riguarda il possibile involontario utilizzo di denaro o valori bollati falsi.

Per ciò che concerne invece i reati in tema di violazione del diritto d'autore, vi potrebbero essere casi di violazione dovuti alla proiezione di film o documentari agli ospiti, alla predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet della Fondazione, all'installazione, nell'ambito del sistema informativo della Fondazione, di programmi non di proprietà della Fondazione o di cui comunque non detenga licenza o diritti.

L'attività di gestione della sicurezza informatica potrebbe presentare profili di rischio in relazione alla commissione di reati informatici e, più in particolare, quelli inerenti l'alterazione di documenti aventi efficacia probatoria e la diffusione di virus o programmi illeciti.

B.4 Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi all'area di rischio sopra indicata, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità" e "Correttezza ed onestà" enunciati nel paragrafo 2. del Codice Etico e le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratori individuate nel paragrafo 3.1. "Comportamento nella gestione degli affari".

B.5 Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale sono il Direttore e i suoi collaboratori, il personale incaricato delle attività di animazione, nonché i collaboratori interni ed esterni che operino nell'area di attività a rischio (di seguito "destinatari").

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di "tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure della Fondazione, in relazione alle attività finalizzate alla gestione delle attività amministrative e di animazione".

B.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Malgrado le limitate possibilità di accadimento dei reati considerati, sono state prese in considerazione puntuali misure preventive quali la delimitazione dei soggetti legittimati ad effettuare le operazioni interessate e l'imposizione di cautele nello svolgimento delle operazioni stesse.

B.7 Gestione del denaro e dei valori bollati

Per quanto riguarda il reato di "falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento" si stabilisce che:

- è fatto divieto di ricevere o effettuare pagamenti in contanti per importo superiore ad Euro 1.000; le operazioni in contanti vanno gestite solo da personale specificatamente autorizzato; in caso di individuazione di denaro falso, vanno effettuate le denunce del caso.
- è stata elaborata una procedura relativa alla "Gestione dei flussi monetari e finanziari della cassa" al fine di gestire i movimenti di denaro contante, seppur rari e limitati, che avvengono in relazione al possibile pagamento di rette, alla raccolta di offerte e contributi in occasioni di feste e ad altri eventi simili.

B.8 Predisposizione del materiale pubblicitario e del sito internet della Fondazione

La predisposizione del materiale da pubblicare sul sito internet della Fondazione è a cura di un dipendente della Fondazione.

Il responsabile interno che richiede la predisposizione del materiale da pubblicare sul sito ed il Direttore sono tenuti a verificare costantemente l'operato del dipendente incaricato alla suddetta funzione.

B.9 Gestione della sicurezza informatica

Per la prevenzione del reato in oggetto, è stata stabilita la "Disciplinare per l'utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni e fax all'interno della Fondazione" nell'ambito della quale è disposto il divieto d'installazione di programmi informatici di cui la Fondazione non detenga le licenze originali. Inoltre, è **fatto divieto** di:

- utilizzare le risorse informatiche (es. *personal computer* fissi o portatili) assegnate dalla Fondazione per finalità diverse da quelle lavorative;
- alterare documenti elettronici, pubblici o privati, con finalità probatoria;
- accedere, senza averne la autorizzazione, ad un sistema informatico o telematico o trattenerlo contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto di escluderlo (il divieto include sia l'accesso ai sistemi informativi interni che l'accesso ai sistemi informativi di enti concorrenti, pubblici o privati, allo scopo di ottenere informazioni su sviluppi commerciali o industriali);
- procurarsi, riprodurre, diffondere, comunicare, ovvero portare a conoscenza di terzi codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico altrui protetto da misure di sicurezza, oppure nel fornire indicazioni o istruzioni idonee a consentire ad un terzo di accedere ad un sistema informatico altrui protetto da misure di sicurezza;
- procurarsi, produrre, riprodurre, importare, diffondere, comunicare, consegnare o, comunque, mettere a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, l'alterazione del suo funzionamento (il divieto include la trasmissione di *virus* con lo scopo di danneggiare i sistemi informativi di enti concorrenti);
- intercettare, impedire o interrompere illecitamente comunicazioni informatiche o telematiche;
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici (il divieto include l'intrusione non autorizzata nel sistema informativo di ente concorrente, con lo scopo di alterare informazioni e dati di quest'ultima);
- distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti o comunque di pubblica utilità;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ostacolarne gravemente il funzionamento;
- installare *software*/programmi aggiuntivi rispetto a quelli esistenti e/o autorizzati dalla Fondazione.

Riferimento a documenti applicabili: Disciplinare per l'utilizzo di posta elettronica, internet, telefoni e fax all'interno della Fondazione Casa di Riposo Città di Sondrio.

B.10 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

Per quanto riguarda i compiti dell'Organismo di Vigilanza, questi si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in materia di falsità in monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e strumenti o segni di riconoscimento, in materia di violazione di diritti d'autore;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

B.11 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I destinatari della Presente Parte Speciale B che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi degli artt. 25-bis, 24-bis e 25-novies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza.

B.12 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale B, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel codice di disciplina dei rispettivi CCNL.

C. REATI SOCIETARI E REATI TRIBUTARI

C.1 Scopo

La presente Parte speciale C si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati societari e tributari.

Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dall'art. 25 ter e dall'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

C.2 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati negli artt. 25-ter e 25-quinquiesdecies del "Decreto".

1. Reati societari (art. 25-ter D.Lgs. 231/01)

▪ **False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.).**

I due reati di false comunicazioni sociali sono reati propri quasi totalmente coincidenti che si differenziano solo per il verificarsi o meno di un danno patrimoniale per i soci o i creditori. In quanto reati "propri", possono essere commessi direttamente solo dai soggetti espressamente indicati dalla legge; per questo motivo i due reati in parola sussistono se almeno uno degli amministratori è consapevole delle condotte criminose poste in essere.

L'art. 2621 c.c. disciplina e punisce una condotta contravvenzionale dolosa (fattispecie di pericolo in seguito alla quale non si realizza un danno patrimoniale per soci e/o creditori), l'art. 2622 c.c. disciplina e punisce il reato di danno (danno patrimoniale). Le fattispecie in parola si realizzano con l'esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla Legge, dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali che, ancorché oggetto di valutazioni, non siano veritieri e possano indurre in errore i Destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, con l'intenzione di ingannare i soci, i creditori o il pubblico; ovvero l'omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla Legge.

Si precisa che:

- ✓ la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- ✓ le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene;
- ✓ la punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico d'esercizio al lordo delle imposte non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1%; in ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta;
- ✓ la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- ✓ soggetti attivi del reato sono gli Amministratori, i direttori generali, i Sindaci ed i liquidatori (reato proprio). I reati in esame, pertanto, possono essere commessi sia quando il responsabile formale della formazione del bilancio non tiene conto delle indicazioni fornite dalla funzione

amministrativa che predisporre il bilancio stesso, sia quando utilizza la complicità di tale funzione, o anche quella delle funzioni che forniscono i dati, per rappresentare i fatti in modo difforme dalla realtà;

- ✓ il reato di cui all'articolo 2622 c.c. è punibile a querela di parte, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici, dell'Unione Europea o che si tratti di società quotate, nel qual caso è prevista la procedibilità d'ufficio.

- **Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.).**

La fattispecie si concretizza nelle false attestazioni o nell'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società da parte dei responsabili della revisione al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto.

Sono soggetti attivi del reato i responsabili della società di revisione, ma i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della società controllata (Amministratori, Sindaci) o altri soggetti possono essere coinvolti a titolo di concorso nel reato (art. 110 c.p.), se hanno determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della società di revisione.

È previsto sia un dolo generico (consapevolezza della falsità e intenzione di ingannare i destinatari) sia un dolo specifico (condotta rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto), sia l'idoneità della stessa a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni. L'attestazione del falso si può in concreto manifestare con il dichiarare, diversamente dalla realtà, che la contabilità è stata tenuta in modo regolare, che il bilancio corrisponde alle scritture contabili, che c'è conformità tra le norme dettate per la redazione del bilancio e i criteri seguiti, in generale che esiste conformità legale dell'operato della società soggetta a revisione.

La sanzione è aggravata se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai Destinatari delle comunicazioni.

- **Impedito controllo (art. 2625 c.c.).**

Il reato in parola è proprio degli amministratori e dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, anche se è necessario precisare che, in base ai principi generali, è sempre ipotizzabile il concorso di estranei. La condotta incriminata consiste nell'ostacolare o impedire lo svolgimento delle attività di controllo e/o di revisione - legalmente attribuite ai soci, ad organi sociali o a società di revisione attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici. Detta condotta deve essere idonea a trarre in inganno i destinatari delle comunicazioni e, sotto questo profilo, è rilevante anche un comportamento di mendacio oppure di silenzio, o il tacere alcune circostanze se in questo consiste un idoneo artificio. Se la condotta cagiona un danno ai soci si applica una sanzione più grave.

- **Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.).**

Il reato punisce l'Amministratore che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituisce, anche in maniera simulata, i conferimenti ai soci, ovvero li libera dall'obbligo di eseguirli.

La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della restituzione o della liberazione, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.).**

La Norma, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, punisce la condotta degli Amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per Legge a riserva

ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per Legge essere distribuite. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Trattasi di reato proprio, essendo soggetti attivi del reato gli amministratori. La legge, cioè, non ha inteso punire anche i soci beneficiari della ripartizione degli utili o delle riserve, escludendo il concorso necessario. Resta, tuttavia, la possibilità del concorso eventuale, in virtù del quale risponderanno del reato, secondo le regole generali del concorso di cui all'art. 110 c.p., anche i soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione della condotta illecita degli amministratori.

- **Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).**

La Norma tutela l'integrità del capitale sociale e delle riserve indisponibili attraverso il divieto di acquisto (termine da intendersi in senso ampio comprensivo di ogni negozio che determini il trasferimento della titolarità delle azioni) ovvero la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della controllante, al di fuori dei casi consentiti dalla Legge. Il fatto di reato è integrato quando si determini una effettiva lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per Legge.

Alla medesima pena soggiace chi acquista o sottoscrive azioni o quote emesse dalla società controllante fuori dei casi consentiti dalla legge.

Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Il reato può essere commesso dagli amministratori della società in relazione alle azioni della stessa. Nell'ipotesi in cui le operazioni illecite siano effettuate sulle azioni della società controllante, soggetti attivi del reato sono gli amministratori della controllata, mentre una responsabilità degli amministratori della controllante è configurabile solo a titolo di concorso; anche i soci possono rispondere per il medesimo titolo.

- **Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.).**

Il reato si realizza attraverso riduzioni di capitale sociale, fusioni con altre società o scissioni attuate in violazione delle disposizioni di Legge e che cagionino danno ai creditori (reato di evento).

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli Amministratori.

- **Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c. e v. art. 2391 c.c.).**

Il reato punisce il fatto dell'Amministratore che, omettendo di rispettare il precetto del primo comma dell'art. 2391 cod. civ., procura un danno alla società o a terzi. Si tratta di un reato proprio (soggetto attivo qualificato è l'Amministratore o il componente di un consiglio di gestione di una società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del Decreto legislativo 58/1998, ovvero di un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del testo unico di cui al Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, del citato testo unico di cui al Decreto legislativo n. 58 del 1998, della Legge 12 agosto 1982, n. 576 o del Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124). La condotta consiste nella mancata comunicazione agli altri Amministratori e al Collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, l'Amministratore abbia in una determinata operazione della società; se si tratta di Amministratore delegato, egli deve astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale; se si tratta di Amministratore unico, deve darne notizia alla prima assemblea utile, fermo restando sempre l'obbligo di comunicazione al Collegio sindacale. Il danno, conseguenza

dell'operazione compiuta in violazione degli obblighi dettati dall'art. 2391 c.c., ha natura patrimoniale.

▪ **Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.).**

La Norma tutela l'integrità del capitale sociale e l'evento costitutivo del delitto è rappresentato dalla formazione o dall'aumento fittizio del capitale stesso. Il reato (proprio degli Amministratori e dei soci conferenti) presenta tre distinte modalità della condotta:

- attribuzione di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante dei conferimenti in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società in caso di trasformazione.

▪ **Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.).**

Il reato in discorso contempla il fatto del liquidatore che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagiona un danno ai creditori medesimi: qualunque atto di ripartizione che determini l'evento lesivo integra il fatto punibile.

È prevista una causa estintiva rappresentata dal risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio. Pur essendo un reato proprio del liquidatore in relazione alla società in liquidazione, è tuttavia congetturabile una situazione di possibile coinvolgimento della responsabilità dell'Ente. Si pensi all'ipotesi che un dirigente della società, nominato liquidatore di una società partecipata dalla società medesima, compia atti di ripartizione a vantaggio di quest'ultima e dannosi per i creditori.

▪ **Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).**

Il reato, ascrivibile a chi dà o promette denaro o altra utilità nonché a chi lo riceve, si riferisce agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, che, a seguito di tale dazione o promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando danno alla società.

▪ **Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.).**

Commette il reato in esame chiunque ("reato comune" commettibile anche da soggetti esterni alla società), al fine di conseguire per sé o altri un ingiusto profitto e utilizzando atti simulati o fraudolenti, concorra alla formazione di maggioranze in assemblea che altrimenti non si sarebbero raggiunte. Le condotte punibili possono essere: utilizzo di azioni non collocate; l'esercizio del diritto di voto spettante agli amministratori sotto altro nome; ammissione al voto di soggetti non aventi diritto; non ammissione di soggetti aventi diritto di intervenire; falsificazione del numero degli intervenuti. Perché di tale reato possa rispondere l'organizzazione deve essere stato commesso da amministratori, direttori generali o altri soggetti in posizione apicale.

▪ **Aggiotaggio (art. 2637 c.c.).**

La realizzazione del reato avviene attraverso la diffusione di notizie false o attraverso operazioni o artifici che provochino una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i

quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in mercato regolamentato. Il reato si configura altresì qualora le predette notizie false o operazioni possano incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. È un reato comune che può essere commesso da chiunque.

- **Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ.).**

Con tale disposizione legislativa il legislatore ha inteso tutelare le funzioni di garanzia e di controllo attribuite dalla legge alle autorità pubbliche di vigilanza. Le fattispecie previste dalla norma sono due: false comunicazioni alle Autorità di Vigilanza e ostacolo alle funzioni delle Autorità di Vigilanza.

La prima viene integrata quando amministratori, direttori generali, sindaci o liquidatori espongono, nelle comunicazioni all'autorità di vigilanza, fatti non rispondenti al vero ovvero occultano con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto comunicare, con riferimento alla situazione economica, patrimoniale finanziaria.

La seconda attiene a qualunque comportamento tenuto dagli stessi soggetti di cui sopra intenzionalmente volto ad ostacolare le funzioni delle autorità di vigilanza cui si è sottoposti. La condotta può consistere nella omissione di comunicazioni dovute, ma anche manifestarsi con altri modalità.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli Amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili, i Sindaci e i liquidatori.

Possono concorrere nella commissione del reato stesso altri soggetti incaricati di predisporre le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza ovvero soggetti che hanno contatto diretto con le stesse, sempre che la condotta sia posta in essere in concorso con gli amministratori, i direttori generali o i liquidatori.

2. Reati tributari (art. 25-quinquiesdecies D.Lgs. 231/01)

- **Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. 74/2000)**

Il reato si compie per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indichi in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. La fattispecie è attenuata se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a centomila euro (co. 2-bis).

- **Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque, fuori dai casi previsti dall'articolo 2, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a trentamila euro; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore ad un milione cinquecentomila euro, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in

diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a trentamila euro. Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria. Si precisa che non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

- **Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. 74/2000)**

Il reato punisce chiunque al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Si precisa che l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato. La fattispecie è attenuata se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a centomila euro (co. 2 bis).

- **Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. 74/2000)**

Il reato si realizza per chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulti o distrugga in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

- **Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. La norma punisce altresì chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore a cinquantamila euro. La fattispecie è aggravata se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore a duecentomila euro.

- **Dichiarazione infedele (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 4 D.lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque, fuori dei casi previsti dagli artt. 2 e 3, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente: a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila; b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, è superiore a euro due milioni. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui sopra, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali. Fuori dei casi di cui al capoverso precedente, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal primo capoverso. Si precisa che, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 23/2001, le condotte sopra riportate sono

rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- **Omessa dichiarazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 5 D.lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila. La norma punisce altresì chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila. Ai fini delle disposizioni sopra previste non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto. Come per la precedente ipotesi di reato, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 23/2001, le condotte sopra riportate sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

- **Indebita compensazione (in caso di gravi frodi IVA transfrontaliere, art. 10 quater D.lgs. 74/2000)**

La norma punisce chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'art. 17 D.lgs. 241/1997, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro. La pena è aumentata se non sono versate le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro. Come per le precedenti ipotesi di reato, ai fini del riconoscimento della responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 23/2001, le condotte sopra riportate sono rilevanti se commesse nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

C.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

La tipologia di reati qui individuata si riferisce esplicitamente a forme societarie specifiche, diverse dalla Fondazione.

Tuttavia, non si può escludere che alcuni dei reati ipotizzati possano essere commessi anche nell'ambito di una realtà quale la Fondazione.

C.4 Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale "C", oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato, alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Integrità e trasparenza", "Correttezza ed onestà" enunciati nel paragrafo 2. del Codice Etico ed il criterio di condotta da osservare nelle comunicazioni con l'esterno, nei rapporti con i mass media e nelle relazioni istituzionali, enunciato nel paragrafo 3.8.

C.5 Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale “C” sono il Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, il Direttore, il Direttore Sanitario, il Revisore contabile, il personale amministrativo, nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito “destinatari”).

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, al fine di fornire agli stakeholders un’informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di Legge e delle procedure della Fondazione, al fine di garantire la tutela del patrimonio, ponendo la massima attenzione ed accuratezza nell’acquisizione, elaborazione ed illustrazione dei dati e delle informazioni, necessarie per consentire ai terzi interessati di pervenire ad un fondato giudizio sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Fondazione e sull’evoluzione della sua attività;
- osservare rigorosamente tutte le norme poste dalla legge a tutela dell’integrità ed effettività del capitale sociale ed agire sempre nel rispetto delle procedure interne dell’Ente che su tali norme si fondano, al fine di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale previsto dalla Legge;
- effettuare con tempestività, correttezza e buona fede tutte le comunicazioni previste dalla Legge e dai regolamenti nei confronti delle autorità di vigilanza, non frapponendo alcun ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza da queste intraprese;
- tenere un comportamento corretto e veritiero con gli organi di stampa e di informazione.

Fermi restando gli obblighi di formazione del personale dipendente, in occasione di specifiche modifiche al diritto contabile o ai principi contabili utilizzati nella redazione del bilancio di esercizio dovrà essere fornita una specifica formazione al personale coinvolto nei processi di redazione dei predetti documenti.

C.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle diverse tipologie di Reati societari.

C.7 Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Il bilancio annuale e la relazione di missione devono essere redatti in base ai principi e modelli prescritti per le Fondazioni.

La bozza di bilancio deve essere tempestivamente trasmessa a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e dell’Organismo di vigilanza.

Riferimento a documenti applicabili:

- Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n.39 del 05.03.2020.

C.8 Gestione delle verifiche ispettive da parte degli organi di controllo della pubblica amministrazione

Il direttore e il Direttore Sanitario sono responsabili della gestione delle verifiche ispettive degli organi di controllo, in particolare, quelli della Regione Lombardia e dell'ATS.

I relativi comportamenti devono essere collaborativi e non ostativi allo svolgimento delle funzioni degli Organi di vigilanza, controllo e decisione;

C.9 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- Monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance per la prevenzione dei reati di false comunicazioni sociali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari; Per quanto riguarda le altre attività a rischio:
- verifiche periodiche sul rispetto delle procedure interne e delle regole di Corporate Governance;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo in materia di Reati societari con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione.

C.10 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-ter del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività a rischio di propria competenza;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione rispetto alle norme comportamentali ivi disciplinate, alle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico di cui vengano a conoscenza.

Il servizio amministrativo deve provvedere ad aggiornare l'Organismo di Vigilanza circa:

- mutamento dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- variazioni al sistema delle deleghe e delle procure;
- altre informazioni ritenute di interesse per l'attività istituzionale dell'OdV.

C.11 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale C, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione e controllo della Fondazione e nel codice di disciplina dei rispettivi CCNL.

D. REATI IN MATERIA DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO E IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

D.1 Scopo

La presente Parte speciale "D" si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati richiamati dall'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001.

D.2 La tipologia dei reati

Si riporta di seguito una breve descrizione dei principali reati contemplati nell'art. 25-octies del "Decreto".

▪ Ricettazione (artt. 648 c.p.).

Si tratta del caso in cui, al fine di procurare per sé o per altri un profitto, si acquistano, ricevono od occultano denaro o cose di provenienza illecita. Il reato sussiste anche per chi si intromette per fare acquistare, ricevere od occultare tali beni. Il reato si consuma indipendentemente dal fatto che esista un procedimento nei confronti di chi ha commesso il delitto da cui i beni provengono (reato principale).

Lo scopo di questa norma è quello di impedire il perpetrarsi della lesione di interessi patrimoniali iniziata con la consumazione del reato principale, nonché quello di evitare la commissione di altri reati principali in conseguenza dei limiti posti alla circolazione dei beni provenienti dai fatti medesimi.

Astrattamente potrebbe verificarsi l'acquisto di beni di provenienza delittuosa con vantaggio aziendale e potrebbero avere luogo acquisti con denaro proveniente da attività illecite: nello specifico potrebbero essere disposti, ad esempio, pagamenti relativi a fatture passive per acquisti di beni provenienti da attività illecite e/o siano autorizzati incassi di denaro provenienti da attività illecite.

▪ Riciclaggio (artt. 648-bis c.p.)

Si tratta del caso in cui i beni di provenienza illecita vengano trasferiti o sostituiti, o comunque vengano messe in atto operazioni finalizzate ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa dei beni.

Lo scopo dell'incriminazione del riciclaggio è quello di impedire che gli autori dei reati possano far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali "depurati" e perciò investibili anche in attività economiche produttive lecite. Il riciclaggio potrebbe concretizzarsi in:

- ✓ una condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali;
- ✓ operazioni idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza potrebbero essere considerate quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato, come ad esempio far confluire su un conto corrente della società una somma di denaro provento di reato.

▪ Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (artt. 648-ter c.p.)

L'impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita potrebbe concretizzarsi in:

- ✓ impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie attraverso rapporti con soggetti terzi;
- ✓ contratti di acquisto e/o di vendita con controparti, transazioni finanziarie con controparti, investimenti con controparti, sponsorizzazioni.

D.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

In relazione alla natura e all'attività dell'Ente, le aree di attività a rischio in relazione ai reati oggetto della presente parte speciale sono la gestione degli acquisti, con le problematiche connesse alla qualifica e valutazione dei fornitori, nonché l'incasso delle rette, con particolare riferimento all'eventualità di pagamenti effettuati in contanti.

D.4 Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di "Legalità" e "Correttezza ed onestà" enunciati nel paragrafo 2. del Codice Etico e le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratore nel paragrafo 3.

D.5 Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale D sono il Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, il Direttore, il Direttore Sanitario, il Revisore contabile, il personale amministrativo, nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito "destinatari").

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure della Fondazione, in relazione alle attività finalizzate alla gestione degli acquisti di materie prime e di ogni altro bene destinato all'attività della Fondazione.

D.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle tipologie di reato considerata.

Per la prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale, tutte le attività connesse all'approvvigionamento di materie prime, farmaci, alimenti, attrezzature e di ogni altro bene destinato all'attività dell'ente debbono essere realizzate in base a specifiche procedure della Fondazione.

Tali procedure dovranno prevedere:

- le modalità e i criteri per la selezione e la valutazione dei fornitori;
- l'identificazione e la distinzione dei ruoli in relazione alla tipologia di beni da acquistare;
- il minor ricorso e la limitazione all'utilizzo di denaro contante e l'utilizzo privilegiato di bonifici bancari sia per le entrate che per le spese;
- verifica del materiale approvvigionato da parte dei responsabili delle funzioni coinvolte.

D.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- controllo a campione del processo di approvvigionamento, con particolare riferimento agli eventuali acquisti effettuati da fornitori non abituali;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione.

D.8 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I destinatari della Presente Parte Speciale D che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni minime:

- ogni nuova attività e/o ogni variazione alle attività di propria competenza rilevate a rischio;
- ogni deroga, violazione o sospetto di violazione delle norme comportamentali, delle norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

D.9 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale D, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione e controllo della Fondazione e nel codice di disciplina dei rispettivi CCNL.

E. DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE E REATI CONNESSI ALL'IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO È IRREGOLARE

E.1 Scopo

La presente Parte speciale "E" si riferisce ai comportamenti posti in essere dagli organi sociali, dai dipendenti, collaboratori e consulenti della Fondazione nell'ambito di attività ritenute "sensibili" rispetto alla commissione di delitti contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare.

Obiettivo delle regole stabilite nella presente Parte speciale è di garantire condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione dei reati societari richiamati dall'art. 25 quinquies e 25 duodecies del D.Lgs. 231/2001.

E.2 La tipologia dei delitti

a) Contro la personalità individuale

Si riporta di seguito una breve descrizione del solo reato contemplato nell'art. 25 *quinquies* del "Decreto", considerato come potenzialmente commettabile da Fondazione.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Chiunque esercita su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero chiunque riduce o mantiene una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento, è punito con la reclusione da otto a venti anni. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

In relazione al reato in parola, l'art. 602 ter del Codice Penale Italiano prevede un aggravio della pena comminata per i reati di cui agli artt. 600, 601 e 602 da un terzo alla metà nei seguenti casi:

- ✓ se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
- ✓ se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
- ✓ se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.

Giova sottolineare che la condotta criminosa che configura il reato potrebbe consistere anche nel fatto di ricorrere (o anche semplicemente sostenere) il lavoro obbligato, ovvero nel mero fatto di richiedere al personale di lasciare "depositi" in denaro o di documenti di identità al momento dell'inizio del rapporto di lavoro.

b) Impiego di cittadini il cui soggiorno sia irregolare

L'art. 25-duodecies del "Decreto" punisce il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che viene di seguito riportato.

Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22 commi 12 e 12 bis del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, D. Lgs. 286/1998):

12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato.

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui alterzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque svolga un'attività organizzata di intermediazione, reclutando manodopera o organizzandone l'attività lavorativa caratterizzata da sfruttamento, mediante violenza, minaccia, o intimidazione, approfittando dello stato di bisogno o di necessità dei lavoratori, è punito con la reclusione da cinque a otto anni e con la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del primo comma, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti circostanze:

- ✓ la sistematica retribuzione dei lavoratori in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- ✓ la sistematica violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- ✓ la sussistenza di violazioni della normativa in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro, tale da esporre il lavoratore a pericolo per la salute, la sicurezza o l'incolumità personale;
- ✓ la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- ✓ il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- ✓ il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- ✓ l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

E.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

La tipologia di attività che la Fondazione svolge determina scarse oggettive possibilità di accadimento dei reati sopra indicati; in concreto, risultano solo ipotizzabili il reato di cui all'art. 600 c.p., e cioè la riduzione o il mantenimento in schiavitù o in servitù e il reato di impiego alle proprie dipendenze di lavoratori stranieri privi di regolare permesso di soggiorno.

L'area di attività considerata più specificatamente a rischio in relazione ai reati in parola è la gestione delle risorse umane, nello specifico in relazione al processo di assunzione e al trattamento economico del personale.

Si evidenzia anche la possibilità che l'Ente venga accusato di sequestro di persona da parte di familiari di ospiti, in particolare in presenza di rapporti familiari conflittuali, sia in fase di ricovero dell'ospite cui uno dei familiari ritenga di opporsi, sia in fase di dimissione, nel momento in cui la Fondazione non consenta la dimissione di un ospite non avendo ricevuto il consenso da parte del familiare di riferimento.

E.4 Richiamo e rinvio al Codice Etico

Nella presente Parte speciale E, oltre agli specifici principi di comportamento relativi alle aree di rischio sopra indicate, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assumono i principi generali di “Legalità”, “Correttezza ed onestà” e “Responsabilità verso la collettività” enunciati nel paragrafo 2. del Codice Etico e le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratore indicate nel paragrafo 3.

E.5 Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Destinatari della presente Parte speciale E sono il Presidente, i Consiglieri di Amministrazione, il Direttore, il Direttore Sanitario, il Revisore contabile, il personale amministrativo, nonché i collaboratori che operino nelle aree di attività a rischio (di seguito “destinatari”).

Ai destinatari è fatto espresso obbligo di tenere un comportamento corretto, trasparente, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure della Fondazione, in relazione alle attività finalizzate ad una responsabile gestione delle risorse umane, con particolare riferimento al processo di assunzione e al trattamento economico del personale.

E.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei principi sopra richiamati in relazione alle tipologie di reato considerate.

Per la prevenzione dei reati oggetto della presente sezione speciale, tutte le attività connesse con la gestione delle risorse umane debbono essere realizzate in base a specifiche procedure della Fondazione.

Tali procedure dovranno prevedere:

- identificazione delle modalità per l'individuazione e la selezione di nuovo personale, per la sua assunzione o per l'avvio di collaborazioni;
- sviluppo delle modalità di controllo relative alla documentazione attestante la regolarità nel permesso di soggiorno del personale cui vengono affidati servizi interni alla struttura;
- l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni vigenti stabilite dalla normativa e dai C.C.N.L. in materia di assunzione e di trattamento normativo ed economico;
- il rispetto dei principi che seguono durante le procedure di assunzione: garanzia della copertura dei posti rispetto alle effettive esigenze dell'attività dell'Ente, ottenimento del migliore rapporto possibile, nell'ambito delle condizioni di mercato, tra le caratteristiche del ruolo da ricoprire e le qualità professionali dei candidati;
- l'obbligo di verificare l'osservanza delle disposizioni di cui al Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (D. Lgs. 286/1998) in fase di selezione e assunzione del personale;

Per ciò che concerne il reato di sequestro di persona, è stato adottato un protocollo sull'accoglienza e la dimissione dell'Ospite che prevede:

- ✓ identificazione di ruoli e responsabilità del personale coinvolto;
- ✓ individuazione delle modalità operative di dimissione dell'ospite;

- ✓ identificazione di misure atte a definire i soggetti autorizzati a prelevare l'ospite e a consentirne l'uscita dalla struttura della Fondazione.

Riferimento a documenti applicabili:

- Documento gestionale organizzativo.
- Protocollo di ingresso, presa in carico e dimissione degli Ospiti.

E.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

I compiti dell'Organismo di Vigilanza si articolano nei seguenti adempimenti fondamentali:

- monitoraggio dell'efficacia delle procedure interne per la prevenzione dei reati contro la personalità individuale e reati connessi all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- controllo a campione del processo di selezione e gestione del personale, con particolare riferimento ai processi di assunzione e al trattamento economico del personale;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- controllo dei documenti attestanti la regolarità nel permesso di soggiorno del personale degli enti cui vengono affidati servizi interni alla struttura.

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati della propria attività di vigilanza e controllo al Consiglio di Amministrazione.

E.8 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I destinatari del presente Modello che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-quinquies e dell'art. 25-duodecies del D. Lgs. 231/2001, provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, qualsiasi informazione concernente deroghe o violazioni dei principi di controllo e comportamento previsti alla presente Parte Speciale.

In caso di assunzioni di cittadini di stati terzi, gli uffici amministrativi comunicano all'Organismo di Vigilanza:

- ✓ generalità del nuovo assunto;
- ✓ sussistenza del permesso di soggiorno con evidenza della data di scadenza dello stesso.

E.9 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione e controllo della Fondazione e nel codice di disciplina dei rispettivi CCNL.

F. REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME A TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO

F.1 Scopo

La presente parte speciale "F" è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25 septies, ossia i reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello Organizzativo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

La presente Parte speciale ha lo scopo di:

- fornire un elenco dei principi generali nonché dei principi procedurali specifici cui i dipendenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi per una corretta applicazione del Modello Organizzativo;
- fornire all'OdV e ai responsabili delle altre funzioni chiamati a cooperare con lo stesso, gli strumenti operativi per esercitare le attività di controllo, monitoraggio e verifica previste.

Oltre alle regole di cui al presente Modello Organizzativo, i destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- ✓ il Codice Etico;
- ✓ le procedure/istruzioni/disposizioni dell'Ente poste in essere in materia di sicurezza/igiene sul lavoro;
- ✓ le indicazioni ricevute nel corso delle attività di informazione, formazione ed addestramento.

Sono destinatari della presente Parte speciale del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli Amministratori e in generale i soggetti apicali;
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione);
- l'Organismo di Vigilanza.

F.2 Le fattispecie di reato

L'art. 9 della Legge 13 agosto 2007, n. 123 ha introdotto nel Decreto l'art. 25-septies, il quale prevede l'applicazione delle relative sanzioni agli Enti i cui esponenti commettano i reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con la violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (se l'Ente viene condannato per uno dei delitti di cui alla presente Parte speciale, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'art. 9, comma 2 del Decreto, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno nonché una sanzione pecuniaria in misura non inferiore a mille quote).

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-septies.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la

pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici.

È previsto un aggravio di pena per le tipologie di aziende di cui all' art. 55, comma II del D. Lgs. 81/08.

Lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590, terzo comma c.p.)

Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da euro 500 a euro 2000; e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

Per quanto riguarda la disciplina in materia antinfortunistica, nello specifico, è richiesta l'osservanza non solo di tali norme ma anche dell'articolo 2087 codice civile, laddove vengano omesse quelle misure e quegli accorgimenti tali da consentire una più efficace tutela delle integrità fisica dei lavoratori.

F.3 Principali aree di attività a rischio di commissione dei reati

La Fondazione ha costruito un sistema di gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro tale da escludere o comunque ridurre al minimo la possibilità di realizzazione dei reati commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.

La Fondazione è impegnata ad ottemperare tutto quanto richiesto dalla legislazione in vigore (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.) per tutelare la salute dei propri lavoratori.

In particolare, è stato elaborato un documento di valutazione dei rischi, costantemente aggiornato, viene regolarmente effettuata la sorveglianza sanitaria, sono messi a disposizione i DPI per tutte le mansioni, laddove richiesti, sono state predisposte disposizioni interne e vengono eseguite attività di formazione rivolte a tutto il personale.

Dall'esame dell'operatività dell'Ente sono state identificate le seguenti principali "attività sensibili" che, tuttavia, non escludono alcuna altra area di attività:

- Formazione e addestramento dei lavoratori. Nuove assunzioni e cambi di mansione;
- Contratti di appalto ed opera;
- Acquisto di attrezzature ed impianti tecnologici;
- Registrazione ed analisi infortuni.

Le attività precedentemente indicate devono essere gestite in modo efficace e corretto al fine di minimizzare i rischi identificati nel DVR.

F.4 Principi etici di riferimento e rinvio al Codice Etico

La Fondazione riconosce la tutela della salute e sicurezza del lavoro strategica nell'ambito della propria organizzazione

Conseguentemente, adotta le misure che, secondo la particolarità dell'attività svolta, l'esperienza e la tecnica sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.

La ricerca di vantaggi per la Fondazione, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela della sicurezza e salute del lavoro, non è mai giustificata.

In conformità alla normativa vigente in materia di salute e sicurezza del lavoro, l'Ente adotta un'organizzazione basata sui seguenti principi e norme di comportamento:

- evitare i rischi e prevenire le situazioni di rischio;
- valutare i rischi che non possono essere evitati;
- ridurre i rischi alla fonte;
- adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro e di produzione, per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi sulla salute;
- tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
- dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- promuovere e attuare attività di formazione e informazione sulla sicurezza;
- impartire adeguate istruzioni ai lavoratori;
- favorire il coinvolgimento di tutte le funzioni della Fondazione nelle attività di analisi e prevenzione dei rischi.

Oltre agli specifici principi di comportamento sopra richiamati, devono intendersi integralmente richiamati i principi di comportamento previsti dal Codice Etico adottato alla cui osservanza tutti gli Amministratori, i dipendenti ed i collaboratori della Fondazione sono tenuti. Particolare rilevanza assume il principio generale di "Responsabilità verso la collettività" enunciato nel paragrafo 2. del Codice Etico e le regole di comportamento da osservare in particolare da amministratori, dipendenti e collaboratori contenute nel paragrafo 3.

F.5 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

Per ciò che concerne i principi di attuazione e le regole di comportamento, l'Ente identifica e afferma l'obbligo giuridico di provvedere agli adempimenti relativi:

- alle attività di sorveglianza sanitaria;
- alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- alle attività di vigilanza;
- alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- alle attività organizzative, quali gestione delle emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- al rispetto degli standard tecnico – strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

I soggetti che operano, con qualsiasi ruolo, in aree esposte ai rischi precedentemente indicati sono tenuti a:

- evitare qualsiasi forma di comportamento che possa esporre l'Ente ad una delle ipotesi di Reato considerate dall'art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001;
- seguire costantemente le attività di formazione e aggiornamento in tema di salute e sicurezza dei lavoratori;
- rispettare le prescrizioni determinate dal Piano di emergenza ed evacuazione;
- rispettare le prescrizioni in tema di segnaletica, utilizzo dei DPI e procedure di sicurezza ed attenersi ad ogni indicazione del DVR;
- gestire in modo completo, strutturale ed integrato tutti i processi sensibili in materia di salute e sicurezza;
- migliorare il livello di salute e sicurezza sul lavoro;
- aumentare l'efficienza dell'Ente;
- conservare la documentazione sugli adempimenti richiesti dalle norme in materia.
- In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale F, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione e controllo della Fondazione e nel codice di disciplina dei rispettivi CCNL.

F.6 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello, riportati nel Modello Organizzativo Parte generale, competono i seguenti compiti specifici:

- verifica dell'efficacia e della corretta attuazione delle regole definite nella presente Parte speciale;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari;
- verifica del sistema di deleghe in vigore.

Le verifiche devono essere effettuate da persone competenti, che assicurano obiettività e imparzialità e che sono indipendenti dalle attività verificate.

Le modalità operative per l'esecuzione delle verifiche (criterio, pianificazione, reportistica, etc.) sono riportate nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati delle proprie attività di vigilanza e controllo in materia di Reati per violazione di norme antinfortunistiche e tutela dell'igiene e della sicurezza sul lavoro al Consiglio di Amministrazione.

F.7 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I destinatari della Presente Parte Speciale F che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza ogni deroga, violazione o sospetto di violazione delle norme comportamentali ivi disciplinate, delle norme di legge in materia nonché dei principi riportati nel Codice Etico di cui siano venuti a conoscenza.

L'ufficio amministrativo deve provvedere a comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- ogni variazione che richieda o che abbia richiesto l'aggiornamento del relativo Documento di Valutazione dei Rischi;

- i verbali delle riunioni del Servizio di Prevenzione e Protezione;
- i cambiamenti al sistema delle deleghe;
- il piano di formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro e la sua attuazione;
- l'elenco degli incidenti verificatisi;
- i verbali di eventuali visite ispettive da parte dei funzionari della Pubblica Amministrazione.

F.8 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione e controllo della Fondazione e nel codice di disciplina dei rispettivi CCNL.

G. - REATI IN MATERIA AMBIENTALE

G.1 Scopo

La presente parte G del Modello Organizzativo è riferita alle fattispecie di reato previste dall'art. 25-undecies, ossia i reati commessi in violazione delle norme sull'ambiente, e costituisce il riferimento primario per la verifica periodica della conformità del Modello Organizzativo da parte dell'Organismo di Vigilanza.

G.2 Le fattispecie di reato

Il D. Lgs. 121/2011, modificando il D. Lgs. 231/2001, ha esteso alle persone giuridiche la responsabilità in materia di una serie di reati ambientali previsti, in particolare, dal D. Lgs. 152/2006, dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, dalla legge 28 dicembre 1993, n. 549 e dal D. Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 se commessi da amministratori e dipendenti a vantaggio e interesse della persona giuridica.

Il provvedimento costituisce il recepimento delle direttive 2008/99/CE in materia di reati ambientali.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati nel citato art. 25-undecies, la cui commissione è stata valutata come possibile nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256 commi 1 lett. a) e 6 primo periodo D. Lgs. 152/06)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione prevista è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi.

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni vigenti è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro.

La Norma rimanda anche alle fattispecie criminose riguardanti la gestione dei rifiuti pericolosi, la realizzazione e la gestione di discariche non autorizzate e attività non consentite di miscelazione di rifiuti, con aggravio di pena nel caso di discarica non autorizzata deposito di rifiuti pericolosi.

Falsificazione e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi (art. 258 comma 4 e art. 260 bis D. Lgs. 152/06) Il reato si configura in capo a chi

- violi le norme vigenti in tema di regolare tenuta dei registri e dei formulari relativi ai rifiuti;
- nella predisposizione di certificati di analisi di rifiuti, fornisce informazioni false sulla natura, composizione e sulla caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- fa uso di certificati falsi durante il trasporto dei rifiuti;
- predispone un certificato di analisi di rifiuti falso, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
- trasporta rifiuti pericolosi senza copia cartacea del formulario di identificazione rifiuto , nonché usa un certificato di analisi contenente false indicazioni circa i rifiuti trasportati.
- trasporta rifiuti con copia cartacea del formulario di identificazione rifiuto alterato.

G.3 Le attività sensibili ai fini del Decreto legislativo 231/2001

Dall'esame dell'attività e della struttura dell'Ente, in relazione alle tipologie di reati previsti dall'art. 25 undecies del D. Lgs 231/01 appartenenti alla cosiddetta categoria dei reati ambientali, sono emerse come possibili di accadimento il reato di cui all'art. 256, comma 1, lettera a, "Attività di gestione di rifiuti non autorizzata" e il reato di cui all'art. 258 comma 4 e art. 260 bis, D. Lgs. 152/06, "Falsificazione e utilizzo di certificati di analisi di rifiuti falsi".

L'attività della Fondazione, infatti, fa riferimento essenzialmente al ricovero di soggetti in una struttura di carattere sanitario-assistenziale e determina la produzione di rifiuti di vario genere, secondo le classificazioni previste dal D.Lgs. 152/06:

- **rifiuti pericolosi:** rifiuti che presentano una o più caratteristiche di cui l'allegato "i" della parte quarta del D.Lgs. 152/06 (D.Lgs. 152/06 art.183, comma 1 lettera b) e s.m.i.).
- **Rifiuti speciali:** rifiuti derivanti da attività, agricole, industriali, artigianali, commerciali di servizio, rifiuti derivanti dalle attività di demolizione; i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti; i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti (D. Lgs 152/06 art.184, comma 3 e s.m.i.).
- **Rifiuti urbani:** rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti a uso di civile abitazione; rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi da quelli di cui alla lettera a), **assimilati ai rifiuti urbani** per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g); rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sulle strade e aree private comunque soggette a uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi di quelli di cui alle lettere b) c) ed e) del (D. Lgs 152/06 art. 184, comma 2 e s.m.i.).
- **rifiuti sanitari non pericolosi:** i rifiuti sanitari che non sono compresi tra i rifiuti pericolosi di cui al d.lgs. 152/2006;
- **rifiuti sanitari pericolosi non a rischio infettivo:** i rifiuti sanitari elencati a titolo esemplificativo nell'allegato II del d.p.r. 254/2003, compresi tra i rifiuti pericolosi contrassegnati con un asterisco "*" nell'allegato D del d.lgs. 152/2006;
- **rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo:** i rifiuti sanitari individuati dalle voci 180103* e 180202* nell'allegato D alla parte quarta del d.lgs. 152/2006;
- **rifiuti sanitari assimilati ai rifiuti urbani:** i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie; i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione e i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengono da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
 - ✓ vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata,
 - ✓ la spazzatura;
 - ✓ indumenti e lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
 - ✓ i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuata nell'ambito delle strutture sanitarie;
 - ✓ i gessi ortopedici e le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannolini pediatrici e i pannoloni, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;

- ✓ i rifiuti sanitari a solo rischio infettivo assoggettati a procedimento di sterilizzazione effettuato con abbattimento della carica microbica tale da garantire un S.A.L. (Sterility Assurance Level) non inferiore a 10⁻⁶, a condizione che lo smaltimento avvenga in impianti di incenerimento per rifiuti urbani;
- **rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione:** o farmaci scaduti o inutilizzabili;
 - ✓ medicinali citotossici e citostatici per uso umano o veterinario ed i materiali visibilmente contaminati che si generano dalla manipolazione ed uso degli stessi;
 - ✓ organi e parti anatomiche non riconoscibili (tessuti, sezioni di animali da esperimento); o piccoli animali da esperimento; o sostanze stupefacenti e altre sostanze psicotrope.

Le aree di attività considerate sensibili rispetto ai reati con possibilità di accadimento fanno riferimento a tutti i settori dell'Ente che si occupano della gestione dei rifiuti, comprendendo sia il personale sanitario sia quello amministrativo per gli adempimenti connessi al rispetto delle normative vigenti.

G.4 Richiamo e rinvio al Codice Etico

L'impegno ambientale della Fondazione è comprovato dai continui sforzi per attenuare qualsiasi impatto che possa considerarsi dannoso per l'ambiente.

La tutela dell'ambiente si consegue con la partecipazione di tutti coloro che operano all'interno della Fondazione (datore di lavoro, dirigenti, preposti, prestatori di lavoro e loro rappresentanti) i quali devono tenere, nella loro attività quotidiana, un comportamento conforme alla legge e alle procedure adottate.

La ricerca di vantaggi per l'Ente, qualora comportino o possano comportare la violazione, dolosa o colposa, alle norme in tema di tutela dell'ambiente, non è mai giustificata.

L'Amministrazione si impegna a mettere a disposizione tutte le risorse umane e tecniche necessarie per il garantire il pieno adempimento e il pieno rispetto delle norme in materia ambientale.

Tutti i soggetti della Fondazione devono attenersi a questi principi nonché alle regole di comportamento enunciate nel paragrafo 4.2. del Codice Etico, in particolare quando devono essere prese delle decisioni o fatte delle scelte e, in seguito, quando le stesse devono essere attuate.

G.5 Destinatari della Parte speciale – principi generali di comportamento nelle aree di attività a rischio

Oltre alle regole di cui al presente Modello Organizzativo, i destinatari devono in generale conoscere e rispettare, con riferimento alla rispettiva attività, tutte le regole e i principi contenuti nei seguenti documenti:

- il Codice Etico;
- le procedure/istruzioni/disposizioni della Fondazione poste in essere in materia di tutela dell'ambiente;
- le indicazioni ricevute nel corso delle attività di informazione, formazione ed addestramento.

Sono destinatari della presente Parte speciale G del Modello Organizzativo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso:

- gli Amministratori e i dirigenti della Fondazione (cosiddetti soggetti apicali);
- i dipendenti della Fondazione (cosiddetti soggetti interni sottoposti ad altrui direzione), indipendentemente dalla tipologia del rapporto di lavoro e dalla forma contrattuale in essere;
- l'Organismo di Vigilanza.

G.6 Principi di attuazione dei comportamenti descritti

La commissione dei reati oggetto della presente parte speciale non è connessa a singole disposizioni normative ma alla più complessiva gestione delle problematiche di tutela dell'ambiente.

L'ottemperanza ai requisiti normativi costituisce pertanto il livello minimo di garanzia da cui deve partire la prevenzione dei reati.

A tale fine, la Fondazione ha formalizzato una specifica procedura per la gestione dei rifiuti.

Tale procedura prevede:

- raccolta dei rifiuti prodotti a livello di singola funzione/reparto, differenziata in funzione delle diverse tipologie individuate;
- definizione di criteri circa la tipologia e l'etichettatura dei contenitori;
- indicazione sugli imballaggi dei dati di identificazione CER (Catalogo Europeo dei Rifiuti), il reparto che ha prodotto il rifiuto e la data di chiusura del contenitore che va posizionato nel deposito temporaneo;
- identificazione del deposito temporaneo per categorie omogenee di rifiuti, con contenitori idonei a seconda della diversa tipologia degli stessi ed in luoghi o locali idonei, protetti, adeguatamente contrassegnati ed accessibili ai soli addetti ai lavori;
- il rispetto dei quantitativi e dei tempi massimi previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti;
- divieto di miscelazione dei rifiuti pericolosi;
- regolare tenuta delle registrazioni relative alla movimentazione dei rifiuti (registro di carico e scarico, formulari identificativi)
- conferimento di incarico di smaltimento dei rifiuti a soggetti autorizzati per la classe dei rifiuti, con richiesta di copia dell'autorizzazione allo smaltimento;
- verifica dei requisiti dei fornitori qualificati per il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, sulla base del servizio richiesto.

Riferimento a documenti applicabili:

- protocollo per la gestione dei rifiuti speciali;
- protocollo per la sorveglianza e prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza.

G.7 Compiti dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza, in aggiunta ai generici doveri di controllo dell'osservanza e dell'efficacia del Modello, riportati nel Modello Organizzativo Parte generale, competono i seguenti compiti specifici:

- verifica dell'efficacia e della corretta attuazione delle regole definite nella presente Parte speciale e nei documenti richiamati;
- esame di eventuali segnalazioni provenienti dagli organi di controllo o da qualsiasi dipendente e disposizione degli accertamenti ritenuti necessari.

Le verifiche devono essere effettuate da persone competenti, che assicurano obiettività e imparzialità e che sono indipendenti dalle attività verificate.

Le modalità operative per l'esecuzione delle verifiche (criterio, pianificazione, reportistica, etc.) sono riportate nel "Regolamento dell'Organismo di Vigilanza".

L'Organismo di Vigilanza deve riportare i risultati delle proprie attività di vigilanza e controllo in materia di Reati per violazione di norme relative alla tutela dell'ambiente al Consiglio di Amministrazione.

G.8 Flussi informativi all'Organismo di Vigilanza

I destinatari della Presente Parte Speciale che, nello svolgimento della propria attività, si trovino a dover gestire attività rilevanti ai sensi dell'art. 25-*undecies* del D. Lgs. 231/2001 provvedono a comunicare tempestivamente all'Organismo di Vigilanza, non appena ne siano venuti a conoscenza, ogni deroga, violazione o sospetto di violazione di norme comportamentali, norme di legge in materia nonché ai principi riportati nel Codice Etico.

L'ufficio amministrativo deve provvedere ad comunicare all'Organismo di Vigilanza:

- l'elenco delle autorizzazioni alla gestione dei rifiuti richieste ed ottenute;
- l'elenco dei nuovi fornitori preposti alla raccolta e smaltimento dei rifiuti.

G.9 Sistema disciplinare

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente Parte Speciale, trovano applicazione le sanzioni disciplinari previste nel Modello di organizzazione e controllo della Fondazione e nel codice di disciplina dei rispettivi CCNL.